

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(Nn. 22, 279, 526 e 576-A)

Testo degli articoli approvati, in sede redigente, dalla 6^a Commissione permanente

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI *)

risultante dall'unificazione

DEI

DISEGNI DI LEGGE

Nuovo ordinamento dell'Ente Autonomo la Biennale di Venezia (n. 22)

d'iniziativa dei senatori **CODIGNOLA, FERRONI, CALEFFI e TOLLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 1968

Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo la Biennale di Venezia (n. 279)

d'iniziativa dei senatori **PELLICANO', VALORI, DI PRISCO, ALBARELLO, NALDINI, FILIPPA, MASCIALE, TOMASSINI, PREZIOSI, MENCHINELLI, RAIA, CUCCU e LI VIGNI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 OTTOBRE 1968

Norme per una sperimentazione creativa di una nuova « Biennale » di Venezia (n. 526)

d'iniziativa dei senatori **GIANQUINTO, RENDA, FABIANI, VENANZI, ROMANO, BERTOLI, BONAZZOLA RUHL Valeria, PIRASTU, BORSARI e LI CAUSI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 FEBBRAIO 1969

Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia » (n. 576)

d'iniziativa dei senatori **CARON, MAZZAROLLI, OLIVA, BALDINI, DAL FALCO, MONTINI, LIMONI, FORMA, SEGNANA, DAL CANTON Maria Pia, TIBERI, DALVIT, CARRARO, DEL NERO, CERAMI, BARTOLOMEI, PERRINO, COPPOLA e VALSECCHI Pasquale**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MARZO 1969

(*) Autorizzata, il 16 luglio 1971, a riferire oralmente all'Assemblea.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

**Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo
« La Biennale di Venezia »****Art. 1.**

La Biennale di Venezia, Esposizione internazionale d'arte, creata dal comune di Venezia con delibera consiliare 19 aprile 1893, eretta in ente autonomo con regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 33, convertito in legge 17 aprile 1930, n. 504, e successive modificazioni, assume la denominazione di « Ente autonomo "La Biennale di Venezia" ».

L'Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico e sede in Venezia.

Esso è istituito di cultura democraticamente organizzato ed ha lo scopo di fornire, a livello internazionale, documentazioni e comunicazioni intorno alle arti, con particolare riferimento a quelle figurative, al cinema, al teatro ed alla musica, assicurando piena libertà di idee e di forme espressive.

Nell'ambito delle attività di propria competenza:

promuove in modo permanente iniziative idonee alla conoscenza, alla discussione e alla ricerca;

offre condizioni atte a realizzare nuove forme di produzione artistica;

agevola la partecipazione di ogni ceto sociale alla vita artistica e culturale.

Art. 2.

L'Ente ha il compito di:

a) organizzare e gestire

l'Esposizione internazionale biennale di arti figurative,

la Mostra internazionale di arte cinematografica e le manifestazioni connesse,

le manifestazioni internazionali d'arte musicale,

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

le manifestazioni internazionali d'arte teatrale,

le altre manifestazioni d'arte relative ai settori che l'Ente stesso ritenga opportuno curare, anche in collaborazione con enti e istituti, italiani e stranieri, che svolgono attività parallele;

b) organizzare all'estero mostre delle arti figurative contemporanee italiane e curare la partecipazione di artisti italiani alle mostre delle arti figurative contemporanee organizzate in altri Paesi;

c) provvedere all'organizzazione, all'incremento ed alla diffusione di ogni documentazione sulle arti contemporanee ed al funzionamento dei relativi servizi;

d) pronunciarsi, con motivata relazione, sentiti gli organi tecnici di cui ai successivi articoli 18 e 19, sui progetti di nuove forme di produzione artistica offrendo, quando accolti, le condizioni necessarie per una libera realizzazione.

Art. 3.

L'organizzazione delle manifestazioni artistiche è disciplinata da regolamenti adottati dal Consiglio direttivo su proposta delle commissioni di esperti di cui all'articolo 19.

Art. 4.

Le attività promosse dalla Biennale, salvo quanto disposto dai punti *b)* e *d)* dell'articolo 2, si svolgono in Venezia, negli edifici di proprietà dell'Ente e negli altri edifici all'uopo destinati e da destinarsi, di proprietà del comune di Venezia o di terzi, e da questi ceduti in uso anche temporaneo alla Biennale.

Il comune di Venezia provvede, a proprie spese, alla conservazione ed alla manutenzione degli immobili di sua proprietà.

Il Comune stesso è tenuto inoltre ad assicurare, quando necessario, adeguate antici-

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

pazioni per il normale servizio di cassa dell'Ente.

Art. 5.

Il patrimonio dell'Ente è costituito dai beni mobili ed immobili di cui l'Ente autonomo « la Biennale di Venezia » è proprietario al momento dell'entrata in vigore della presente legge, nonchè da lasciti, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere destinati da enti o privati a incremento del patrimonio stesso.

Art. 6.

L'Ente provvede ai suoi compiti con:

- a) i redditi del suo patrimonio;
- b) il contributo ordinario dello Stato stanziato ogni anno, rispettivamente, negli stati di previsione della spesa dei Ministeri della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo;
- c) i contributi ordinari annuali del comune e della provincia di Venezia e della regione del Veneto;
- d) eventuali contributi straordinari dello Stato, del comune, della provincia di Venezia e della regione del Veneto;
- e) i proventi di gestione;
- f) eventuali contributi ed assegnazioni di enti e privati;
- g) eventuali contributi ed assegnazioni di Stati, enti e privati stranieri sul cui accoglimento si siano pronunciati favorevolmente il Consiglio direttivo di cui al successivo articolo 9 e la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 7.

Sono organi dell'Ente: il Presidente, il Consiglio direttivo, il Collegio sindacale.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Art. 8.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente e ne promuove le attività.

Convoca e presiede il Consiglio direttivo; vigila sull'applicazione dello statuto e sul rispetto delle diverse competenze degli organi statutari; provvede alla preparazione della relazione sull'attività dell'Ente, del bilancio preventivo e del rendiconto, di cui cura la pubblicazione e la trasmissione statutaria; firma gli atti e i contratti congiuntamente al Direttore amministrativo; promuove gli atti conservativi dell'Ente; sta in giudizio come attore e come convenuto; cura l'osservanza dei regolamenti; esercita le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge e dai regolamenti.

Art. 9.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente dell'Ente, ed è composto da:

a) il Sindaco di Venezia, che assume la vice presidenza dell'Ente ed esercita le funzioni di presidente fino all'elezione dello stesso;

b) un membro designato dal Presidente del Consiglio dei ministri;

c) tre membri designati dal Consiglio comunale di Venezia;

d) due membri designati dal Consiglio provinciale di Venezia;

e) tre membri designati dal Consiglio regionale del Veneto;

f) cinque membri cooptati dai consiglieri di cui alle lettere precedenti.

Il Presidente è eletto nel seno del Consiglio, nella sua prima riunione, a maggioranza dei componenti, anteriormente alla cooptazione di cui alla lettera *f)* del comma precedente.

Per le designazioni di cui ai punti *c)* ed *e)* del primo comma, rispettivamente, ciascun consigliere comunale o regionale vota per non più di due nomi; per quelle di cui alla lettera *d)*, ciascun consigliere provincia-

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

le vota per un solo nome; per le cooptazioni di cui alla lettera *f*), ciascun componente il Consiglio direttivo vota per non più di tre nomi. Sono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.

I componenti designati e cooptati del Consiglio direttivo sono scelti fra personalità della cultura e dell'arte. Quelli indicati dal punto *f*) del primo comma vengono scelti in un elenco indicativo di artisti, di critici, di autori proposti dalle associazioni sindacali e professionali a carattere nazionale e dalle istituzioni culturali interessate alle attività della Biennale (arti figurative, cinema, teatro, musica).

Le designazioni relative ai punti *b*), *c*), *d*) ed *e*), e le indicazioni relative al punto *f*) del primo comma devono pervenire al Presidente dell'Ente prima della scadenza del Consiglio direttivo in carica.

Al compimento del primo mese dal suo insediamento, il Consiglio direttivo provvede alla cooptazione dei membri di cui al punto *f*) del primo comma, anche autonomamente qualora le indicazioni non siano pervenute nel termine sopraindicato.

Il Presidente e il Consiglio direttivo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 10.

Il Consiglio direttivo è l'organo deliberante dell'Ente. Esso stabilisce gli indirizzi per la realizzazione dei programmi di attività istituzionali con motivata relazione.

Il Consiglio delibera relativamente:

a) al piano quadriennale di massima per le attività dell'ente;

b) al bilancio annuale preventivo e consuntivo e alle relative variazioni;

c) alla ripartizione ed alla spesa dei contributi, nonchè dei redditi e dei proventi, attribuendoli secondo le esigenze anno per anno da soddisfare per lo svolgimento delle attività programmate e svolte;

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

d) alla destinazione dei beni e delle attività patrimoniali;

e) agli acquisti, alle transazioni ed alienazioni ed ai contratti in genere;

f) alla accettazione di lasciti, donazioni e legati;

g) alle azioni da promuovere e da sostenere in giudizio e, in generale, a tutti gli atti economici e giuridici interessanti l'Ente, i suoi compiti, la sua organizzazione, le sue attività;

h) all'approvazione dei programmi e dei regolamenti delle mostre e delle manifestazioni;

i) alla nomina ed alla revoca del Segretario generale e dei Direttori di cui all'articolo 16;

l) alla nomina ed alla revoca delle commissioni di cui al successivo articolo 19, nonché alla nomina delle commissioni previste dai regolamenti delle mostre e manifestazioni, sentiti i rispettivi direttori;

m) alla nomina delle giurie, eventualmente previste dai singoli regolamenti;

n) alle indennità spettanti ai componenti il Consiglio direttivo ed agli emolumenti da corrispondere ai componenti il Collegio dei sindaci, ai componenti le commissioni e giurie ed agli esperti aventi incarichi da parte dell'Ente;

o) agli eventuali conflitti di competenza;

p) all'assunzione di tutti i dipendenti nei modi previsti dal regolamento di cui al successivo articolo 11;

q) ai rapporti con le Nazioni che partecipano alle manifestazioni dell'Ente ed in particolare con quelle partecipanti all'Esposizione internazionale d'arte in propri padiglioni secondo i contratti e le convenzioni stipulati o da stipulare e da rivedere, in coerenza con le finalità, le attività, i programmi e l'incremento dell'Ente;

r) a iniziative culturali e artistiche che possono essere proposte da persone, gruppi, enti, istituzioni ed associazioni, nonché da pubbliche riunioni promosse almeno una volta l'anno dall'Ente stesso; su tali inizia-

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

tive il Consiglio direttivo dell'Ente è tenuto a pronunciarsi con motivata relazione, sentiti gli organi tecnici di cui agli articoli 18 e 19.

Le deliberazioni di cui alla lettera *n*) sono approvate dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro del tesoro, entro il termine massimo di tre mesi, trascorsi i quali le deliberazioni stesse divengono esecutive.

Art. 11.

Con apposito regolamento, il Consiglio direttivo dell'Ente determina:

l'ordinamento degli uffici e dei servizi, e l'organico del personale;

le modalità di assunzione, il trattamento economico di attività e di quiescenza, e le attribuzioni del personale di ruolo;

la consistenza numerica, le attribuzioni ed il trattamento economico del personale avventizio.

Il regolamento è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sentiti i Ministri della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo; trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data di trasmissione, il regolamento si intende approvato.

Art. 12.

Il Presidente ed i componenti il Consiglio direttivo, designati o cooptati, durano in carica un quadriennio e non possono essere riconfermati per il quadriennio immediatamente successivo. Nel caso di vacanza nel corso del quadriennio si provvede alla sostituzione entro trenta giorni, con le stesse modalità previste dall'articolo 9 della presente legge ed i nuovi membri durano in carica per il periodo necessario al compimento del quadriennio stesso.

Alla costituzione del nuovo Consiglio si provvede entro tre mesi dal termine del

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

mandato del Consiglio precedente. Scaduto tale termine prima che le designazioni siano state completate, per l'entrata in funzione del nuovo Consiglio, e in attesa del suo completamento, è sufficiente che siano stati designati almeno sette membri.

Fino all'entrata in funzione del nuovo Consiglio, rimane in carica per l'ordinaria amministrazione il Consiglio uscente.

Al Presidente ed ai componenti il Consiglio direttivo è riconosciuta un'indennità corrispettiva alle loro funzioni, determinata dal Consiglio stesso.

Art. 13.

Il Consiglio direttivo è convocato almeno quattro volte all'anno; una di tali riunioni è riservata all'esame del consuntivo. Può inoltre essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno un terzo dei suoi componenti lo richieda per iscritto.

Sono aperte al pubblico le adunanze in cui il Consiglio esamina e delibera relativamente alle materie di cui ai punti *a)*, *h)* e *r)* del secondo comma dell'articolo 10, fatta esclusione per le questioni attinenti alle persone.

Lo svolgimento delle adunanze previste dal precedente comma è disciplinato da regolamento approvato dal Consiglio direttivo. Per il mantenimento dell'ordine il presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge ai sindaci quando presiedono le riunioni del consiglio comunale.

Entro sessanta giorni dalla data di insediamento, il Consiglio direttivo provvede a redigere un piano di massima per l'attività del quadriennio di nomina, che deve essere approvato con le stesse modalità del bilancio preventivo annuale, sentiti il Segretario generale, i Direttori e il Conservatore di cui all'articolo 16.

L'invito alle sedute, da diramarsi almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo i casi di particolare urgenza

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

in cui va diramato almeno quarantotto ore prima, deve contenere l'elenco delle materie da trattare.

Le adunanze del Consiglio direttivo non sono valide se non sono presenti almeno due terzi dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio sono valide quando ottengono la maggioranza dei voti, fatta eccezione per quelle sulla nomina e sulla revoca del Segretario generale e dei Direttori, per le quali occorre la maggioranza assoluta.

Delle adunanze del Consiglio direttivo, a cura del Segretario generale dell'Ente, sono redatti verbali convalidati dalla firma del Presidente dopo l'approvazione. I verbali sono a disposizione del pubblico.

Art. 14.

Il Presidente del Consiglio dei ministri può procedere allo scioglimento del Consiglio direttivo dell'Ente e alla nomina di una commissione provvisoria di gestione per accertate gravi irregolarità amministrative.

Per la ricostituzione del Consiglio direttivo della Biennale, che è effettuata entro l'improrogabile termine di sei mesi, si applicano, salvo quanto stabilito dal presente comma, le disposizioni di cui all'articolo 12.

Art. 15.

Il Collegio sindacale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Collegio esercita il controllo sugli atti amministrativi e finanziari dell'Ente ed è composto:

1) da cinque membri effettivi designati:

a) uno dal Ministro del tesoro con funzioni di Presidente,

b) uno dal Ministro della pubblica istruzione,

c) uno dal Ministro del turismo e dello spettacolo,

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

d) due dal Consiglio comunale di Venezia;

2) nonchè da due membri supplenti designati:

a) uno dal Ministro della pubblica istruzione,

b) uno dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

Per le designazioni di cui alla lettera d) del precedente comma ciascun consigliere comunale vota per un solo nome; sono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.

Il Collegio esamina i bilanci preventivi ed i conti consuntivi dei singoli esercizi e le scritture contabili relativi alla gestione dell'Ente, controlla la conservazione del patrimonio e dei documenti relativi, vigila sulla regolarità della riscossione delle entrate e della erogazione delle spese, effettua verifiche inventariali e di cassa riferendone al Consiglio direttivo.

Il Collegio redige ogni anno, entro il 30 aprile, la propria relazione amministrativa e finanziaria, che viene presentata al Consiglio direttivo e resa pubblica.

I membri del Collegio durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati. Al termine di ogni esercizio finanziario spetta loro, oltre al rimborso delle spese, una indennità stabilita dal Consiglio direttivo. I membri del Collegio hanno facoltà di assistere alle sedute del Consiglio direttivo.

Art. 16.

L'Ente autonomo « La Biennale di Venezia » ha:

un Segretario generale;

quattro Direttori, rispettivamente, per i settori delle arti figurative, dell'arte cinematografica, dell'arte musicale e dell'arte teatrale;

un Conservatore dell'archivio storico delle arti contemporanee, della biblioteca, della fototeca, della cineteca e della discoteca;

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

un Capo ufficio stampa;
un Direttore amministrativo;
e altri funzionari e dipendenti, secondo l'organico del personale.

Qualora l'Ente deliberi nuove manifestazioni può, per ognuna di queste, nominare un direttore.

Il Segretario generale e i Direttori hanno rapporti di lavoro a termine.

Il Conservatore dell'archivio storico delle arti contemporanee, della biblioteca, della fototeca, della cineteca e della discoteca, il Capo dell'ufficio stampa e il Direttore amministrativo sono impiegati in pianta organica.

Tutto il personale in pianta organica è assunto per pubblico concorso nazionale. In rapporto a particolari esigenze può essere assunto, come avventizio stagionale, personale esecutivo e subalterno.

Art. 17.

Il Segretario generale è cittadino italiano di particolare competenza nei settori di attività della Biennale e capacità organizzativa e tecnica.

È nominato dal Consiglio direttivo, dura in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo stesso e può essere confermato nell'incarico, dal quale decade per dimissioni o per revoca motivata del Consiglio.

Il Segretario generale deve risiedere a Venezia per la durata dell'incarico.

Le funzioni di Segretario generale non sono compatibili con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi ente pubblico o privato o con altro impiego o attività professionale privata. I dipendenti dello Stato o di enti pubblici vengono collocati in aspettativa senza assegni. A decorrere dalla data di collocamento in aspettativa, il Segretario generale è tenuto a versare all'amministrazione di appartenenza l'importo dei contributi e delle

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge.

Il Segretario generale ha la responsabilità della esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo per quanto concerne la gestione generale dell'Ente. Ha il compito di coordinare tutte le attività e le manifestazioni dell'Ente conformemente alle direttive generali formulate dal Consiglio direttivo e di assicurare la direzione e la funzionalità tecnica degli uffici e dei servizi dell'Ente.

È capo del personale dell'Ente.

Partecipa con funzioni di segretario e con voto consultivo alle riunioni del Consiglio direttivo.

Art. 18.

I Direttori di cui al precedente articolo 16 devono essere cittadini italiani particolarmente competenti nel loro specifico settore.

Sono nominati dal Consiglio direttivo con contratto a termine per un periodo di due anni e possono essere confermati nell'incarico, dal quale decadono per dimissioni o per revoca motivata del Consiglio.

Devono risiedere a Venezia nel periodo in cui sono organizzate le manifestazioni del loro settore.

I Direttori sono responsabili della preparazione e dello svolgimento delle attività e delle manifestazioni del settore loro affidato nell'ambito del programma stabilito dal Consiglio direttivo.

Partecipano con voto consultivo alle riunioni del Consiglio direttivo nelle quali sono trattati problemi concernenti la elaborazione del programma delle singole manifestazioni e le questioni relative al loro coordinamento.

Le norme sulle incompatibilità di cui al quarto comma dell'articolo 17 si applicano anche ai Direttori.

Art. 19.

Alla preparazione e allo svolgimento delle attività e delle manifestazioni della Biennale

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

cooperano commissioni di esperti nominate dal Consiglio direttivo per ciascun settore.

Ciascuna commissione è composta da un massimo di cinque membri, esperti nelle relative materie, e dal Direttore del settore che le convoca e le presiede. A far parte delle commissioni possono essere chiamati anche non più di due esperti stranieri.

Le commissioni durano in carica due anni e i loro membri non possono essere immediatamente confermati.

Art. 20.

La Biennale può avvalersi anche della collaborazione, sotto forma sia collegiale che individuale, di esperti delle singole materie, tanto italiani quanto stranieri, imputandone le spese ai relativi capitoli del bilancio di previsione. La nomina viene effettuata su proposta del direttore competente, sentita la commissione del settore interessato, dal Consiglio direttivo, che stabilisce anche i limiti del mandato da affidare a tali esperti.

Art. 21.

Le riunioni del Consiglio direttivo e delle commissioni hanno luogo normalmente a Venezia presso la sede della Biennale.

Art. 22.

Il Direttore amministrativo provvede alla conservazione del patrimonio dell'ente, alle ordinazioni di incasso che per qualsiasi titolo siano devolute all'Ente; emette, dietro disposizioni del Presidente, gli ordini di pagamento e compie tutte le operazioni necessarie per il normale servizio di gestione e di cassa; esercita le altre mansioni che gli sono assegnate dal regolamento nonchè quelle che gli sono affidate dal Presidente e dal Segretario generale.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Art. 23.

Il materiale raccolto nell'archivio storico delle arti contemporanee e nella biblioteca, nella fototeca, nella cineteca e nella discoteca sarà messo a disposizione degli studiosi per la consultazione. Di tale materiale potrà essere concessa la circolazione, mediante copie riprodotte e previo rimborso spese, presso organizzazioni aventi fini culturali, università e scuole.

Art. 24.

L'anno finanziario della Biennale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

L'esercizio dell'anno finanziario comprende tutte le operazioni che si verificano durante il periodo cui esso si riferisce.

La relativa contabilità distingue le operazioni riguardanti la gestione del bilancio da quelle riguardanti le variazioni patrimoniali.

La Biennale deve tenere aggiornato un inventario di tutti i beni mobili ed immobili di sua proprietà, nonché un elenco di tutti i titoli, atti, carte, scritture relativi al patrimonio ed alla sua amministrazione.

Art. 25.

Gli eventuali disavanzi di gestione vengono ripianati nel corso del successivo esercizio finanziario a carico del relativo contributo dello Stato come determinato dall'articolo 36.

Nel quadriennio di gestione di cui all'articolo 12 l'entità complessiva della spesa non può essere superiore all'ammontare globale dei redditi, dei contributi e delle assegnazioni percepiti dalla Biennale nello stesso periodo.

L'eventuale disavanzo esistente all'atto dell'entrata in vigore della presente legge viene ripartito sui quattro bilanci immediatamente successivi.

Gli avanzi di gestione sono accantonati per sopperire alle eventuali deficienze di

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

bilancio degli esercizi successivi. Tali avanzzi sono esenti da imposte e tasse di qualsiasi genere.

Art. 26.

Il bilancio di previsione deve essere deliberato dal Consiglio direttivo entro il 1° novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

Non oltre il 15 novembre successivo, detto bilancio, corredato dalla deliberazione del Consiglio direttivo e dalla relazione del Collegio sindacale, deve essere rimesso per conoscenza alla Presidenza del consiglio dei ministri, al comune e alla provincia di Venezia, nonchè alla regione del Veneto.

Art. 27.

Il Presidente presenta il conto consuntivo al Consiglio direttivo entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il conto consuntivo deve essere deliberato dal Consiglio direttivo entro il 15 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Non oltre il 30 maggio detto conto, corredato dalla deliberazione del Consiglio direttivo e dalla relazione del Collegio sindacale, deve essere rimesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al comune e alla provincia di Venezia, nonchè alla regione del Veneto. La Presidenza del Consiglio dei ministri e i predetti enti possono fare osservazioni al Consiglio direttivo della Biennale.

Art. 28.

La gestione finanziaria della Biennale è sottoposta al controllo della Corte dei conti, che lo esercita a norma della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Alla Corte dei conti detto bilancio è trasmesso dal Presidente dell'Ente, non oltre dieci giorni dalla sua deliberazione.

Non è consentita la gestione di fondi fuori bilancio.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Art. 29.

Il servizio di cassa della Biennale è affidato all'ente che svolge il servizio di tesoreria per il comune di Venezia o ad una delle aziende di credito prescelta dal Consiglio direttivo tra quelle indicate dall'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni.

I mandati, per essere esigibili, devono portare congiuntamente le firme del Presidente e del Direttore amministrativo della Biennale.

Art. 30.

La liquidazione dei diritti erariali sui proventi delle manifestazioni organizzate dall'Ente ove non sia applicabile il disposto dell'articolo 1 del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1936, n. 1027, viene effettuata in somma fissa secondo le norme che saranno emanate con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 31.

La Biennale di Venezia è ammessa ad usufruire per tutte le sue manifestazioni delle facilitazioni doganali previste dalle vigenti disposizioni legislative.

Art. 32.

La Biennale è esente dall'imposta di ricchezza mobile di categoria *B* nonchè dalla imposta sui fabbricati.

È inoltre equiparata, ai fini delle imposte dirette sugli affari, alle amministrazioni dello Stato.

Art. 33.

Durante il periodo nel quale sono indette da parte della Biennale di Venezia le ma-

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

nifestazioni previste dalla presente legge, vengono concesse riduzioni ferroviarie nella misura e per la durata da stabilirsi di volta in volta a norma dei regi decreti-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, e successive modificazioni, e 25 gennaio 1940, n. 9, e successive modificazioni, dal Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 34.

I padiglioni appartenenti a Stati stranieri o ad Enti ed istituti stranieri o ad organizzazioni internazionali, nell'ambito dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia », sono esenti da ogni tributo erariale diretto o indiretto, ad eccezione di quelli che rappresentano il corrispettivo di un servizio.

Tali agevolazioni sono subordinate alle condizioni di reciprocità nei confronti di quegli Stati in cui sussistano istituzioni analoghe all'Ente autonomo « la Biennale di Venezia ». Tale reciprocità non è richiesta quando si tratti di padiglioni appartenenti ad organizzazioni internazionali.

Le agevolazioni di cui al presente articolo decorrono dal 1° gennaio 1970.

Art. 35.

Le opere presentate nelle proiezioni pubbliche e private, effettuate nell'ambito della Mostra internazionale di arte cinematografica sono esenti dal visto di censura. Il Consiglio direttivo della Biennale stabilisce eventuali limitazioni per i minori di diciotto anni.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE,
TRANSITORIE E FINALI

Art. 36.

Il contributo annuo dello Stato di cui all'articolo 6, punto *b*), a partire dal 1971,

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

è fissato in lire 1.000 milioni e viene iscritto in ragione di lire 250 milioni e lire 750 milioni rispettivamente nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione ed in quello del turismo e dello spettacolo.

Nel predetto contributo di lire 1.000 milioni restano assorbiti quello non inferiore a lire 120 milioni previsto dall'articolo 45, lettera l), della legge 4 novembre 1965, n. 1213, quello non inferiore a lire 50 milioni di cui all'articolo 36 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e quello di lire 160 milioni di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1967, n. 1081.

Con decreti del Ministro del tesoro, su proposte dei Ministri della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo, fermo restando l'importo annuo complessivo, possono operarsi variazioni compensative fra le somme stanziare negli stati di previsione della spesa dei Ministeri anzidetti.

Art. 37.

All'onere di lire 670 milioni derivante dall'aumento del contributo statale di cui all'articolo precedente, si fa fronte, per l'anno finanziario 1971, mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 38.

Nella prima applicazione della presente legge il Consiglio direttivo di cui all'articolo 9 è nominato ed entra in funzione non oltre tre mesi dall'entrata in vigore della legge medesima.

Scaduto tale termine senza che siano state completate le designazioni, per l'entrata in funzione del Consiglio, e in attesa del suo

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

completamento, è sufficiente che siano stati designati almeno sette membri.

Art. 39.

Nella prima applicazione della presente legge, il regolamento degli uffici e del personale di cui all'articolo 11 è formulato, dal Consiglio direttivo, entro e non oltre quattro mesi dal suo insediamento ed è approvato, con le modalità stabilite dal secondo comma del predetto articolo, entro il termine massimo di otto mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 40.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie ed incompatibili con la presente legge.

Art. 41.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE (n. 22)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CODIGNOLA ED ALTRI

**Nuovo ordinamento dell'Ente Autonomo
la Biennale di Venezia****Art. 1.**

La Biennale di Venezia-Esposizione internazionale d'arte, fondata dal comune di Venezia nell'anno 1895, eretta in Ente autonomo con regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 33, convertito in legge 17 aprile 1930, n. 504, modificato con regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517, e con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 aprile 1947, n. 275, ratificato con legge 4 novembre 1951, n. 1218, assume la denominazione di Ente autonomo La Biennale di Venezia. Esso è un Ente culturale di diritto pubblico con personalità giuridica ed ha sede in Venezia.

Art. 2.

L'Ente ha il compito di:

a) provvedere all'organizzazione ed alla gestione dell'Esposizione biennale internazionale delle arti contemporanee;

b) provvedere all'organizzazione ed alla gestione della Mostra internazionale d'arte cinematografica e delle manifestazioni ad essa connesse: mostra internazionale del film per ragazzi, del film documentario, del film sull'arte, del film scientifico-didattico, del libro e del periodico cinematografico e televisivo;

c) provvedere all'organizzazione ed alla gestione delle manifestazioni internazionali d'arte musicale;

d) provvedere all'organizzazione ed alla gestione delle manifestazioni internazionali d'arte teatrale;

e) organizzare all'estero mostre d'arte contemporanea italiana e curare la partecipazione di artisti italiani alle mostre d'arte contemporanea organizzate in altri Paesi;

f) provvedere al funzionamento ed all'incremento della biblioteca, dell'archivio storico delle arti contemporanee, della fototeca, della cineteca, della discoteca;

g) promuovere ed organizzare ogni altra manifestazione di carattere culturale ed artistico che sia attinente ai suoi scopi istituzionali.

Art. 3.

La Biennale può bandire concorsi ed assegnare premi, promuovere o assumere iniziative editoriali, curando la pubblicazione di opere e di periodici relativi alle finalità dell'Ente.

L'organizzazione delle manifestazioni artistiche e dei concorsi, nonché l'ammissione e la premiazione delle opere, sono disciplinate da appositi regolamenti, emanati dal Consiglio direttivo su proposta delle Commissioni tecniche di cui al successivo articolo 20.

Art. 4.

Le manifestazioni promosse dalla Biennale hanno sede permanente in Venezia, salvo le eccezioni previste dall'articolo 2, lettere e) e g), negli edifici di proprietà dell'Ente e negli altri edifici all'uopo destinati e da destinarsi, di proprietà del comune di Venezia o di terzi, e da questi ceduti in uso alla Biennale.

Il Comune provvede, a proprie spese ed a mezzo dei propri organi tecnici, alla conservazione ed alla manutenzione degli immobili di sua proprietà e sono a suo carico le relative imposte sui terreni e fabbricati.

Il Comune è tenuto inoltre ad anticipare alla Biennale, per il normale servizio di cassa, somme fino alla concorrenza massima di lire 50.000.000 all'anno, senza corresponsione di interessi.

Art. 5.

Il patrimonio dell'Ente è costituito dai beni mobili ed immobili di cui l'Ente autonomo La Biennale di Venezia è proprietario

al momento dell'entrata in vigore della presente legge, nonché dei lasciti, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere destinati da enti o privati a incremento del patrimonio stesso.

Art. 6.

L'Ente provvede ai suoi compiti con:

- a) i redditi del suo patrimonio;
- b) il contributo ordinario dello Stato stanziato annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del turismo e dello spettacolo a partire dall'esercizio finanziario 1968;
- c) i contributi ordinari annuali del comune, della provincia di Venezia e dell'ente Regione quando costituito;
- d) eventuali contributi straordinari dello Stato, del comune e della provincia di Venezia e dell'ente Regione;
- e) i proventi di gestione;
- f) eventuali contributi ed assegnazioni di enti e privati.

Art. 7.

Sono organi istituzionali dell'Ente: il Presidente, il Consiglio direttivo, il Collegio dei sindaci.

Art. 8.

L'Ente autonomo La Biennale di Venezia è diretto ed amministrato dal Presidente e dal Consiglio direttivo.

Presidente e membri del Consiglio sono personalità della cultura e dell'arte di fama internazionale e sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica.

È membro di diritto del Consiglio direttivo il Sindaco di Venezia, che assume la vice presidenza dell'Ente.

Il Presidente è nominato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo e scelto in una rosa di nomi indicati dal Consiglio comunale di Venezia.

Art. 9.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente e ne promuove le attività.

Convoca e presiede il Consiglio direttivo; vigila sull'applicazione dello Statuto e sul rispetto delle diverse competenze degli organi statutari; dispone per la preparazione della relazione sulle attività dell'Ente, del bilancio preventivo e del rendiconto, e ne cura la pubblicazione e la trasmissione statutaria; firma gli atti e i contratti congiuntamente al Direttore amministrativo; promuove gli atti conservativi dell'Ente; sta in giudizio come attore e come convenuto; cura l'osservanza dei regolamenti; esercita le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge e dai regolamenti.

Art. 10.

Il Consiglio direttivo è composto da:

- a) il Presidente dell'Ente;
- b) il Sindaco di Venezia, vice presidente;
- c) un membro designato dal Ministro della pubblica istruzione;
- d) un membro designato dal Ministro del turismo e dello spettacolo;
- e) un membro designato dal Ministro degli affari esteri;
- f) due membri designati dal Consiglio comunale di Venezia;
- g) due membri designati dal Consiglio provinciale di Venezia;
- h) un membro designato dall'ente Regione;
- i) cinque membri cooptati a maggioranza dai precedenti alla loro prima riunione, con precedenza per le competenze non od inequamente rappresentate, e scelti in terne proposte:
 - 1) dalle associazioni sindacali a carattere nazionale dei pittori e scultori, degli architetti, dei disegnatori industriali, degli autori cinematografici, teatrali e musicali, dei critici d'arte, cinematografici, teatrali e musicali, indicate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

2) dalle associazioni professionali delle stesse categorie, indicate dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

I membri di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)* sono scelti fra pittori, scultori, autori del cinema, del teatro e della musica, critici, storici ed esperti nelle materie artistiche di competenza della Biennale.

Le designazioni del Consiglio comunale per la nomina del Presidente dell'Ente devono essere presentate al Presidente del Consiglio dei ministri almeno due mesi prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo.

Le designazioni dei Ministri della pubblica istruzione, del turismo e dello spettacolo e degli affari esteri, degli Enti locali e dell'ente Regione devono pervenire almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo al Presidente del Consiglio dei ministri, che entro i termini di scadenza del mandato degli organi direttivi dell'Ente propone al Presidente della Repubblica la nomina del Presidente e del Consiglio direttivo.

Le terne proposte dalle associazioni competenti di cui ai numeri 1) e 2) della lettera *i)* devono pervenire al Presidente dell'Ente due mesi prima della scadenza degli organi direttivi.

Entro un mese dal suo insediamento, il Presidente dell'Ente provvede a trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri i nomi dei cinque membri cooptati per l'emissione del decreto di nomina.

In ogni caso l'insediamento degli organi istituzionali dell'Ente deve aver luogo entro i termini di scadenza del mandato.

Art. 11.

Il Consiglio direttivo è l'organo deliberante e formativo della volontà dell'Ente; esso fissa le direttive ed i programmi di attività conformemente alla presente legge con motivata relazione.

Il Consiglio delibera relativamente:

a) alla spesa dei contributi annuali dei redditi e dei proventi;

b) alla gestione tecnica ed amministrativa delle attività e manifestazioni dell'Ente;

c) all'approvazione della relazione sulle attività dell'Ente e dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;

d) alla destinazione dei beni e delle attività patrimoniali;

e) agli acquisti, alle transazioni, alle alienazioni ed ai contratti in genere;

f) all'accettazione dei lasciti, donazioni e legati;

g) alle azioni da promuovere e da sostenere in giudizio, in generale, a tutti gli atti economici e giuridici interessanti l'Ente, i suoi compiti, la sua organizzazione, le sue attività;

h) all'approvazione dei programmi e dei regolamenti delle mostre e delle manifestazioni;

i) alla nomina ed alla revoca del Segretario generale e dei direttori di cui al successivo articolo 15;

l) alla nomina ed alla revoca delle Commissioni tecniche di cui al successivo articolo 20;

m) alla nomina delle giurie previste dai regolamenti delle mostre e manifestazioni;

n) ai rimborsi spettanti ai membri del Consiglio direttivo ed agli emolumenti da corrispondere ai membri del Collegio dei Sindaci, ai componenti delle Commissioni e giurie ed agli esperti aventi incarichi da parte dell'Ente;

o) agli eventuali conflitti di competenza;

p) alla regolamentazione dei servizi e degli uffici dell'Ente, all'assunzione di tutti i dipendenti, sia in pianta stabile per pubblico concorso nazionale, sia avventizi o con contratto a termine, nonchè al loro stato giuridico ed economico;

q) ai rapporti con le Nazioni che partecipano alle manifestazioni dell'Ente ed in particolare con quelle partecipanti alla Esposizione internazionale d'arte in propri padi-

glioni, secondo i contratti e le convenzioni stipulati o da stipulare o da rivedere, in coerenza con le finalità, le attività, i programmi e l'incremento dell'Ente;

r) a ogni iniziativa culturale ed artistica proposta da persone, gruppi, enti e associazioni che presentino progetti elaborati di mostre o di manifestazioni di carattere retrospettivo od attuale, sentiti gli organi tecnici competenti.

Art. 12.

Il Presidente ed i membri del Consiglio direttivo durano in carica per un quadriennio e non possono essere immediatamente riconfermati.

Nel caso di vacanza nel corso del quadriennio si provvede alla sostituzione entro 30 giorni dalla vacanza con le stesse modalità previste dalla presente legge ed i nuovi membri nominati durano in carica per il periodo di tempo in cui sarebbero rimasti i membri sostituiti.

Al Presidente e ai membri del Consiglio non è dovuto alcun compenso fisso. Essi hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle funzioni nonché al trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, numero 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417.

Art. 13.

Il Consiglio direttivo è convocato almeno quattro volte all'anno; una di tali riunioni è riservata all'esame del bilancio preventivo, un'altra all'esame del consuntivo. Può inoltre essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, e quando almeno un terzo dei suoi membri lo richianda per iscritto.

L'invito alle sedute deve essere diramato dieci giorni prima di quello fissato per la convocazione, salvo il caso di particolare urgenza in cui può anche farsi quarantotto ore prima, e deve contenere l'elenco delle materie da trattare.

Le adunanze del Consiglio direttivo sono valide con l'intervento dei due terzi dei componenti. Le assenze sono giustificate per malattia o per grave impedimento. I membri assenti senza giustificato motivo per tre adunanze consecutive del Consiglio decadono e vengono sostituiti a norma dell'articolo 12. Le deliberazioni del Consiglio sono valide a maggioranza di voti fatta eccezione per la nomina e la revoca del Segretario generale e dei direttori per i quali occorre la maggioranza assoluta.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Delle adunanze del Consiglio direttivo a cura del Segretario generale dell'Ente sono redatti verbali convalidati dalla firma del Presidente dopo l'approvazione.

Art. 14.

L'Ente autonomo La Biennale di Venezia ha un Collegio di sindaci nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Collegio esercita il controllo sugli atti amministrativi e finanziari dell'Ente ed è composto di cinque membri effettivi designati:

uno dal Ministro del tesoro con funzioni di Presidente;

uno dal Ministro del bilancio;

uno dal Ministro della pubblica istruzione;

uno dal Ministro del turismo e dello spettacolo;

uno dal Consiglio comunale di Venezia; e di due membri supplenti designati:

uno dal Ministro della pubblica istruzione;

uno dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

Il Collegio esamina i bilanci preventivi ed i conti consuntivi dei singoli esercizi e le scritture contabili relative alla gestione dell'Ente, controlla la conservazione del patri-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

monio e dei documenti relativi, vigila sulla regolarità della riscossione delle entrate e della erogazione delle spese, effettua verifiche inventariali e di cassa riferendone al Consiglio direttivo.

Il Collegio redige ogni anno, entro il 30 aprile, la propria relazione amministrativa e finanziaria, che viene presentata al Consiglio direttivo e resa pubblica.

I membri del Collegio durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati. Al termine di ogni esercizio finanziario spetta loro un rimborso delle spese ed una retribuzione per l'opera prestata stabilita dal Consiglio direttivo. I membri del Collegio assistono alle sedute del Consiglio direttivo.

Art. 15.

L'Ente autonomo La Biennale di Venezia ha un Segretario generale, quattro Direttori, rispettivamente, per le manifestazioni delle arti contemporanee, di arte cinematografica, d'arte musicale e di arte teatrale, un Conservatore della biblioteca e dell'archivio storico delle arti contemporanee ed un Conservatore per la fototeca, per la cineteca e per la discoteca, un Capo ufficio stampa, un Direttore amministrativo ed altri funzionari e dipendenti secondo le esigenze.

Il Segretario generale ed i quattro Direttori preposti alle manifestazioni hanno rapporti di lavoro a termine.

Il Conservatore dell'archivio storico delle arti contemporanee ed il Conservatore della fototeca, cineteca e discoteca, il Capo dell'ufficio stampa e il Direttore amministrativo sono impiegati in pianta organica e la loro assunzione in carica si consegue come previsto dall'articolo 42.

Art. 16.

Il Segretario generale è un cittadino italiano che abbia particolare competenza nei settori di attività della Biennale e capacità organizzativa e tecnica.

È nominato dal Consiglio direttivo, dura in carica fino alla scadenza del mandato del

Consiglio direttivo stesso e può essere confermato nell'incarico, dal quale decade per dimissioni o per revoca motivata del Consiglio, a maggioranza dei suoi membri.

Il Segretario generale deve risiedere a Venezia per la durata dell'incarico.

Le funzioni di Segretario generale non sono compatibili con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi ente pubblico o istituzione privata e con altro impiego o attività professionale privata. I dipendenti dello Stato o di enti pubblici vengono collocati in aspettativa senza assegni. A decorrere dalla data di collocamento in aspettativa, il Segretario generale è tenuto a versare all'amministrazione di appartenenza l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge.

Art. 17.

Il Segretario generale ha la responsabilità della esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo per quanto concerne la gestione generale dell'Ente. Ha il compito di coordinare tutte le attività e le manifestazioni dell'Ente, conformemente alle direttive generali formulate dal Consiglio direttivo e di assicurare la direzione e la funzionalità tecnica degli uffici e dei servizi dell'Ente.

Partecipa con funzioni di segretario e con voto consultivo alle riunioni del Consiglio direttivo.

Art. 18.

I quattro Direttori di cui al precedente articolo 15 devono essere cittadini italiani competenti nel loro specifico settore.

Sono nominati dal Consiglio direttivo con contratto a termine e possono essere confermati nell'incarico dal quale decadono per dimissioni o per revoca motivata del Consiglio, a maggioranza dei suoi membri.

Devono risiedere a Venezia per la durata dell'incarico e nello svolgimento dello stesso devono conformarsi allo Statuto ed ai regolamenti dell'Ente.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Si applicano ai Direttori le norme dettate per il Segretario generale dall'ultimo comma dell'articolo 16.

Art. 19.

I Direttori hanno il compito di assicurare la direzione e la funzionalità tecnica ed esecutiva degli uffici e dei servizi dei rispettivi settori e la condotta e l'organizzazione delle singole manifestazioni conformemente al programma generale.

Partecipano con voto consultivo alle riunioni del Consiglio direttivo nelle quali sono trattati problemi relativi all'elaborazione del programma delle singole manifestazioni ed ai problemi relativi al loro coordinamento.

Fanno parte di diritto della Commissione del rispettivo settore, e ne coordinano il lavoro.

Riferiscono in via ordinaria e su richiesta al Presidente dell'Ente e al Segretario generale sui compiti loro affidati.

Art. 20.

All'organizzazione delle manifestazioni della Biennale partecipano Commissioni tecniche di esperti, nominate dal Consiglio direttivo per ciascun settore, sentito il rispettivo Direttore.

Ciascuna Commissione è composta da un massimo di sette membri esperti nelle relative materie, conformemente a quanto prescritto al secondo comma dell'articolo 10, ed ha compiti di proposta e di consulenza per la formulazione dei piani delle rispettive manifestazioni, nonchè di realizzazione di essi a fianco del Direttore del settore.

Le Commissioni sono convocate dal rispettivo Direttore.

Le Commissioni durano in carica due anni e i loro membri possono essere riconfermati.

Art. 21.

La Biennale può avvalersi anche della collaborazione, sia sotto forma collegiale che individuale, di esperti delle singole ma-

terie, tanto italiani quanto stranieri, imputandone le spese ai relativi capitoli del bilancio di previsione.

La nomina viene effettuata, su proposta del Direttore competente, dal Consiglio direttivo, che stabilisce anche i limiti del mandato da affidare a tali esperti.

Art. 22.

Le riunioni del Consiglio direttivo e delle Commissioni tecniche hanno luogo normalmente a Venezia, presso la sede della Biennale.

Art. 23.

Il Direttore amministrativo è capo del personale dell'Ente.

Provvede alla conservazione di quanto costituisca il patrimonio dell'Ente ed alle ordinazioni di incasso che per qualsiasi titolo siano devolute all'Ente; emette, dietro disposizioni del presidente, gli ordini di pagamento e compie tutte quelle operazioni che si rendano necessarie per il normale servizio di gestione e di cassa; esercita le altre mansioni che gli sono assegnate dal regolamento nonchè quelle che gli sono affidate dal Presidente e dal Segretario generale.

Art. 24.

L'Ente ha una biblioteca e un archivio storico delle arti contemporanee, diretti da un Conservatore, e una fototeca, una cineteca e una discoteca dirette da un altro Conservatore.

I Conservatori dovranno risiedere a Venezia e le loro funzioni non sono compatibili con la qualifica di funzionario o di impiegato dello Stato o di qualsiasi altro ente pubblico o istituzione privata.

Art. 25.

L'anno finanziario della Biennale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'esercizio dell'anno finanziario comprende tutte le operazioni che si verificano durante il periodo cui esso si riferisce, e la relativa contabilità distingue le operazioni che riguardano la gestione del bilancio, da quelle che riguardano le variazioni patrimoniali.

La Biennale deve tenere aggiornato un inventario di tutti i beni mobili ed immobili di sua proprietà, nonchè un elenco di tutti i titoli, atti, carte, scritture, relativi al patrimonio ed alla sua amministrazione.

Il riepilogo dell'inventario è allegato al bilancio di previsione ed al conto consuntivo.

Art. 26.

Le entrate e le spese di bilancio sono ripartite in spese generali e per le singole gestioni dei settori in cui si esplica l'attività della Biennale.

Tutte le entrate e tutte le spese devono essere imputate ai relativi capitoli di bilancio e non è consentito lo storno di fondi da un capitolo all'altro, se non in casi eccezionali e a seguito di apposita deliberazione del Consiglio direttivo.

Art. 27.

Gli avanzi di gestione, al netto delle somme eventualmente necessarie per la copertura dei disavanzi di precedenti esercizi, sono accantonati per sopperire alle eventuali deficienze dei bilanci degli esercizi futuri dell'Ente. Tali avanzi sono esenti da imposte e tasse di qualsiasi genere.

Art. 28.

La vigilanza nei confronti dell'Ente, limitatamente al controllo sulla legittimità degli atti e sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti, è esercitata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con il concorso dei Ministeri della pubblica istruzione, del turismo e dello spettacolo e degli affari esteri per quanto di rispettiva competenza.

Art. 29.

Il bilancio di previsione deve essere deliberato dal Consiglio direttivo entro il 1° novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

Non oltre il 15 novembre successivo, detto bilancio, corredato dalla deliberazione del Consiglio direttivo e dalla relazione del Collegio dei sindaci, deve essere rimesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai Ministeri della pubblica istruzione, del turismo e dello spettacolo e del tesoro.

Art. 30.

Il Presidente rende il conto consuntivo al Consiglio direttivo entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il conto consuntivo deve essere deliberato dal Consiglio direttivo entro il 15 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

Non oltre il 30 maggio successivo detto conto, corredato dalla deliberazione del Consiglio direttivo e dalla relazione del Collegio dei sindaci, deve essere inviato alla Presidenza del Consiglio, ai Ministri della pubblica istruzione, del turismo e dello spettacolo e del tesoro, al Consiglio comunale, al Consiglio provinciale di Venezia e alla Corte dei conti.

Art. 31.

Il servizio di cassa dell'Ente è affidato alla tesoreria comunale di Venezia o ad una delle aziende di credito prescelte dal Consiglio direttivo tra quelle indicate nell'articolo 5 del regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933.

I mandati, per essere esigibili, devono portare la firma congiunta del Presidente e del Direttore amministrativo.

Art. 32.

La liquidazione dei diritti erariali sui proventi delle manifestazioni organizzate dal-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'Ente, ove non sia applicabile il disposto dell'articolo 1 del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1027, viene effettuata in somma fissa, secondo le norme che saranno emanate con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 33.

La Biennale di Venezia, senza necessità di speciali autorizzazioni, è ammessa ad usufruire per tutte le sue manifestazioni delle facilitazioni ferroviarie e doganali previste dalle vigenti disposizioni legislative.

Art. 34.

Durante il periodo nel quale sono indette da parte della Biennale di Venezia le manifestazioni previste dalla presente legge, vengono concesse riduzioni ferroviarie nella misura e per la durata da stabilirsi di volta in volta dal Ministero dei trasporti.

La Biennale di Venezia è autorizzata a percepire sui biglietti a riduzione la quota di cui al regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 1539, convertito nella legge 22 dicembre 1937, n. 2684.

Art. 35.

La Biennale è esente in via permanente dall'imposta di ricchezza mobile, categoria B, nonchè dall'imposta sui fabbricati.

È inoltre equiparata, ai fini delle imposte dirette sugli affari, alle amministrazioni dello Stato.

Art. 36.

I padiglioni appartenenti a Stati stranieri o ad enti e istituti stranieri o ad organizzazioni internazionali, nell'ambito dell'Ente autonomo La Biennale di Venezia, sono esenti da ogni tributo erariale diretto o indiretto, ad eccezione di quelli che rappresentano il corrispettivo di un servizio.

Art. 37.

Le agevolazioni di cui all'articolo precedente sono subordinate alla condizione di reciprocità solo nei confronti di quegli Stati in cui sussistano istituzioni analoghe all'Ente autonomo La Biennale di Venezia. Tale reciprocità non è richiesta quando si tratti di padiglioni appartenenti ad organizzazioni internazionali.

Art. 38.

Le agevolazioni di cui all'articolo 36 decorrono dal 1° gennaio 1969.

Art. 39.

Le opere presentate nelle proiezioni pubbliche e private, effettuate nell'ambito della sede ufficiale della Mostra internazionale di arte cinematografica, sono esenti dal visto di censura, tenuto conto del divieto ai minori di 18 anni.

Art. 40.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie ed incompatibili con la presente legge.

Art. 41.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

NORME TRANSITORIE

Art. 42.

Con apposito regolamento, il Consiglio direttivo dell'Ente, entro e non oltre quattro mesi dal suo insediamento a norma della presente legge, determina l'ordinamento degli uffici e dei servizi, e l'organico del per-

sonale; le modalità di assunzione, il trattamento economico di attività e di quiescenza, le attribuzioni del personale di ruolo; la consistenza numerica, le attribuzioni ed il trattamento economico del personale avventizio.

Per la formulazione del regolamento, il Consiglio direttivo si avvale del Collegio dei sindaci di cui al precedente articolo 14.

Il regolamento è approvato, sentito il parere della sezione della Corte dei conti di cui all'articolo 9 della legge 21 marzo 1958, numero 259, dal Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo entro il termine massimo di otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Entro un mese dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del regolamento, il Consiglio direttivo bandirà i pubblici concorsi nazionali per l'assunzione del personale previsto dall'articolo 15 per quanto riguarda i posti di ruolo che non siano già regolarmente coperti all'atto del bando, e per l'assunzione del personale di ruolo che sarà previsto dal regolamento organico dell'Ente di cui al primo comma del presente articolo, nominando le rispettive commissioni di giudizio che devono essere presiedute dal Presidente dell'Ente.

Il Presidente rende pubblici i risultati e procede alla nomina dei vincitori non oltre quattro mesi dalla pubblicazione nella *Gaz-*

zetta Ufficiale del regolamento di cui al presente articolo.

Art. 43.

Entro un mese dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, il Sindaco di Venezia provvederà a presentare al Presidente del Consiglio dei ministri la rosa di nomi indicata dal Consiglio comunale per la scelta del Presidente dell'Ente, conformemente all'ultimo comma dell'articolo 8.

Entro lo stesso termine gli Enti locali interessati ed i Ministri della pubblica istruzione, del turismo e dello spettacolo e degli affari esteri provvederanno a trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri le loro designazioni per il Consiglio direttivo, conformemente al primo comma dell'articolo 10.

Il decreto di nomina del Presidente e del Consiglio direttivo dovrà essere emesso entro un mese dalle avvenute designazioni.

Entro un mese dal suo insediamento dovranno pervenire al Presidente dell'Ente le designazioni delle terne proposte dalle associazioni sindacali e professionali competenti di cui alla lettera i) dell'articolo 10.

Art. 44.

Fino a quando non sarà istituito l'ente Regione, alla designazione di cui alla lettera h) dell'articolo 10 provvederà il Consiglio provinciale di Venezia.

DISEGNO DI LEGGE (n. 279)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PELLICANÒ ED ALTRI

**Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo
la Biennale di Venezia****Art. 1.**

La Biennale di Venezia — Esposizione internazionale d'arte — fondata dal comune di Venezia con deliberazione consiliare del 19 aprile 1893, eretta in Ente autonomo con regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 33, convertito nella legge 17 aprile 1930, n. 504, modificato con regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517, è ente pubblico, dotato di personalità giuridica, democraticamente organizzato in forme di autogoverno esercitato dalle categorie artistiche e culturali interessate, dalle organizzazioni dei lavoratori e dalle rappresentanze popolari, allo scopo di costituire uno strumento di elaborazione ed una sede di dibattito dei problemi della cultura e dell'arte nella loro necessaria e permanente connessione con i problemi della società ed allo scopo di diffondere in tutti i settori della popolazione la conoscenza delle opere e delle tendenze contemporanee delle arti figurative, del cinematografo, del teatro e della musica, di ogni nazionalità.

Art. 2.

Per l'adempimento degli scopi indicati nell'articolo 1, ispirando ogni sua attività agli interessi della cultura e dell'arte, di cui sono soggetti e partecipi le masse lavoratrici, l'Ente in particolare provvede a:

a) promuovere e organizzare ogni iniziativa idonea allo sviluppo della cultura e dell'arte, inteso come fatto di massa, del quale siano protagonisti le più ampie cerchie di lavoratori;

b) promuovere e organizzare dibattiti sui problemi della cultura e dell'arte nei diversi loro settori, nelle loro connessioni e

nel loro insieme, cui partecipino artisti ed autori, critici e storici, lavoratori e pubblico in generale, in libero confronto di idee e di valutazioni, anche in distinte riunioni;

c) promuovere e organizzare mostre di arti figurative e proiezioni, rappresentazioni ed esecuzioni di opere cinematografiche, teatrali e musicali, oltre a quanto previsto alle successive lettere *e)*, *f)*, *g)*;

d) mettere a disposizione i propri locali e le proprie attrezzature, comprese quelle indicate alle lettere *h)* *i)*, *l)*, per le attività indicate ai punti *b)* e *c)* che siano promosse da organizzazioni o da gruppi di artisti o di studiosi o di lavoratori;

e) organizzare ogni due anni a Venezia l'Esposizione internazionale delle arti figurative;

f) organizzare ogni anno a Venezia la Mostra internazionale di arte cinematografica;

g) organizzare ogni anno a Venezia rassegne internazionali di musica contemporanea e del teatro di prosa;

h) curare l'archivio storico di arte contemporanea annesso all'Esposizione internazionale delle arti figurative;

i) curare la cineteca annessa alla mostra internazionale di arte cinematografica;

l) curare una biblioteca, una fototeca e una discoteca connesse alle attività indicate alle lettere precedenti;

m) dare alla stampa pubblicazioni inerenti alle attività sopra indicate;

n) promuovere, organizzare e agevolare ogni altra manifestazione di carattere culturale e artistico che sia attinente agli scopi indicati all'articolo 1.

Art. 3.

Per le attività indicate alle lettere *a)*, *b)*, *d)* e *n)* dell'articolo precedente, l'Ente si avvale dei propri locali in Venezia e altresì delle sedi delle gallerie e delle scuole di arte appartenenti allo Stato, alle province, ai comuni o ad altri enti pubblici, i quali sono tenuti a mettere a disposizione dell'Ente a tal fine, gratuitamente, i propri

locali e le proprie attrezzature nei limiti delle possibilità effettive; e li mette a disposizione a norma delle lettere *d)* e *n)* dell'articolo 2.

Dibattiti e mostre organizzati da gruppi o enti locali sono agevolati dall'Ente in tutto il territorio della Repubblica, in particolare per la preparazione delle attività indicate alle lettere *e)*, *f)*, *g)*.

Art. 4.

Tutte le manifestazioni e le attività previste dall'articolo 2 sono autorizzate in linea permanente con la presente legge, e non sono soggette ad alcuna speciale autorizzazione o visto di censura previsti da altra legge.

Art. 5.

Le attività indicate alle lettere *h)*, *i)* ed *l)* hanno sede nei locali destinati o da destinarsi all'Ente in Venezia dal comune e dalla provincia di Venezia.

Il comune di Venezia provvede a proprie spese ed a mezzo dei propri organi tecnici, alla conservazione e manutenzione degli edifici destinati e da destinarsi alle attività dell'Ente in Venezia e dei giardini circostanti, e sono a suo carico le relative imposte sui terreni e fabbricati.

Art. 6.

L'Esposizione internazionale delle arti figurative indicata alla lettera *e)* dell'articolo 2 ha sede nei locali assegnati all'Ente in Venezia, e ha lo scopo di far conoscere le opere e gli artisti contemporanei più significativi, italiani e stranieri.

Accanto alle mostre di artisti viventi possono essere allestite mostre retrospettive, sia italiane che straniere, di singoli artisti oppure di gruppi di artisti che rappresentino tendenze di interesse documentario.

Le nazioni straniere vi partecipano in propri padiglioni, secondo i contratti e le convenzioni originali o che possano essere analogamente stipulate.

Mostre collettive e personali di artisti stranieri possono essere organizzate, anche di iniziativa dell'Ente, nel palazzo centrale dell'Esposizione.

Art. 7.

La Mostra internazionale d'arte cinematografica indicata alla lettera *f)* dell'articolo 2 ha lo scopo di presentare opere significative della cinematografia mondiale in edizione originale, documentando in tal modo lo sviluppo artistico, scientifico e tecnico di questo mezzo di espressione.

La Mostra comprende sezioni speciali dedicate al documentario, al film per ragazzi e al film per la televisione. Ha luogo nel periodo estivo e può essere integrata da dibattiti riguardanti anche le scelte culturali della mostra stessa e da altre manifestazioni nell'ambito della cultura e della tecnica cinematografica.

Le proiezioni cinematografiche hanno luogo nei locali assegnati all'Ente in Venezia, e contemporaneamente in altri locali, o all'aperto, nei diversi quartieri del comune di Venezia e nei comuni finitimi, con particolare riguardo alle zone di prevalente residenza operaia.

Art. 8.

La rassegna internazionale di musica contemporanea comprende concerti di musica da camera e sinfonica, esecuzione di nuove opere musicali e coreografiche.

La rassegna internazionale del teatro di prosa comprende spettacoli teatrali.

Entrambe queste rassegne indicate alla lettera *g)* dell'articolo 2, hanno luogo durante l'autunno, nei locali assegnati all'Ente in Venezia, oppure in altri locali, o all'aperto, nel comune di Venezia, e possono essere integrate da altre manifestazioni di cultura musicale e teatrale.

Art. 9.

Sono organi dell'Ente il Consiglio d'amministrazione, il Presidente, i revisori dei conti.

Sono organi tecnici le commissioni per ciascuna delle attività indicate agli articoli 6, 7 e 8.

Art. 10.

Il Consiglio d'amministrazione è composto da:

a) 3 componenti designati dal Consiglio comunale di Venezia, mediante votazione nella quale ciascun consigliere vota per non più di due nomi;

b) 3 componenti designati dal Consiglio provinciale di Venezia, mediante votazione, nella quale ciascun consigliere vota per non più di due nomi;

c) 3 componenti eletti uno dal Consiglio direttivo di ciascuna delle organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori più rappresentative (CGIL, CISL, UIL);

d) 1 componente eletto dagli studenti della facoltà di architettura della città di Venezia e 1 componente eletto dagli studenti dell'Accademia di belle arti della città di Venezia;

e) 9 componenti eletti, uno per ciascuna, dalle organizzazioni di categoria seguenti, mediante voto di tutti gli iscritti: dai sindacati pittori, scultori e grafici aderenti alle tre organizzazioni nazionali indicate alla lettera c), dal sindacato musicisti italiani, dal sindacato nazionale musicisti, dal sindacato autori di teatro, dalla Federazione italiana lavoratori dello spettacolo, dalla Associazione nazionale autori cinematografici, dalla Associazione autori cinematografici;

f) 3 critici o saggisti eletti uno per il cinematografo dal sindacato nazionale giornalisti cinematografici, aderente alla Federazione nazionale della stampa, uno per il teatro e uno per la musica, dalla Federazione nazionale della stampa.

Qualora sorgano nuove organizzazioni delle categorie indicate alle lettere e) ed f), si provvederà con legge ad assicurarne la rappresentanza nel Consiglio di amministrazione.

Art. 11.

L'elezione dei componenti è comunicata non oltre 15 giorni prima della scadenza del quadriennio al Presidente uscente, che provvede alla convocazione del nuovo Consiglio entro i 15 giorni successivi alla scadenza.

Alla prima elezione si provvede entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, e il Consiglio è convocato dallo attuale Presidente entro i 15 giorni successivi.

Il Consiglio d'amministrazione dura in carica quattro anni ed è interamente ricostituito alla scadenza. Nel caso di vacanza nel corso del quadriennio, i rispettivi enti che hanno eletto il componente venuto a mancare, provvedono alla nuova elezione con le medesime modalità entro 30 giorni, ed i nuovi eletti durano in carica per il periodo di tempo in cui sarebbero rimasti i membri sostituiti.

Ciascuno dei componenti può essere rieletto al termine del mandato, e può essere in ogni momento revocato da coloro che lo hanno nominato, con le stesse modalità di votazione; nel tempo medesimo si provvede all'elezione di chi lo debba sostituire per il periodo di tempo sino alla scadenza quadriennale.

Art. 12.

Il Consiglio d'amministrazione è l'organo amministrativo per il conseguimento degli scopi dell'Ente, e controlla la conformità delle direttive e dei programmi alle norme dello Statuto.

Delibera relativamente:

a) all'amministrazione dell'Ente e all'ordinamento dei servizi e degli uffici;

b) alla nomina del segretario generale e dei direttori dell'Esposizione internazionale d'arte contemporanea, della Mostra internazionale d'arte cinematografica, della rassegna internazionale di musica contemporanea, e della rassegna internazionale del teatro di prosa;

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c) alle iniziative indicate all'articolo 2, lettere a), b), c), n), e alla collaborazione a quelle indicate alla lettera d) dell'articolo 2;

d) all'applicazione dei regolamenti generali e particolari necessari ad assicurare la migliore attuazione dei compiti affidati all'Ente;

e) all'espletamento dei compiti indicati alle lettere h), i), l), m) dell'articolo 2;

f) alla ripartizione dei fondi disponibili tra le diverse mostre e manifestazioni;

g) alle azioni da promuovere e sostenere in giudizio;

h) all'accertamento delle entrate e alla destinazione dei beni e delle attività patrimoniali;

i) agli acquisti, all'accettazione o al rifiuto di lasciti, donazioni, legati di qualsiasi natura;

l) al trattamento economico ed allo stato giuridico di tutti i dipendenti, sia in pianta organica che avventizi; agli emolumenti delle commissioni e degli organi previsti dalla legge e dai regolamenti nonchè agli eventuali rimborsi di spese ai membri del Consiglio d'amministrazione medesimo, sostenute in dipendenza di incarichi ricevuti nell'interesse dell'Ente;

m) ai rapporti con le nazioni che partecipano alle mostre e alle manifestazioni indette dall'Ente;

n) alle transazioni, alle alienazioni e ai contratti in genere;

o) a tutte le altre materie che gli sono riservate dalla legge e dai regolamenti.

Art. 13.

Il Consiglio d'amministrazione è convocato e presieduto dal suo Presidente non meno di tre volte all'anno. Una riunione è riservata all'esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo. È inoltre convocato ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno e quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia formale richiesta.

Le riunioni hanno luogo in Venezia presso la sede dell'Ente, e sono valide quando intervenga in prima convocazione almeno la

metà più uno dei suoi componenti, in seconda convocazione almeno un terzo. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

L'invito alle sedute deve essere diramato 5 giorni prima, salvo i casi di particolare urgenza in cui può farsi anche 24 ore prima, e deve indicare le materie da trattare.

Art. 14.

Il Consiglio d'amministrazione elegge tra i suoi componenti, nella sua prima adunanza, il Presidente e due vice presidenti.

Il Presidente è l'organo esecutivo del Consiglio d'amministrazione.

In particolare rappresenta l'Ente e ne firma gli atti e i contratti, firma unitamente al segretario i verbali delle sedute del Consiglio, dispone per la preparazione dei bilanci e dei conti, sta in giudizio sia come attore, sia come convenuto, promuove gli atti conservativi dei diritti dell'Ente, cura l'osservanza dei regolamenti e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Nei casi di urgenza e nei limiti fissati dal Consiglio prende le deliberazioni necessarie per la regolare gestione dell'Ente e per la tutela dei suoi diritti, dandone comunicazione al Consiglio nella sua prima seduta successiva per la ratifica.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito per sua delega da uno dei vice presidenti, o, in mancanza, di delega, dal vice presidente anziano.

Il Consiglio d'amministrazione può affidare speciali incarichi a singoli suoi componenti.

Art. 15.

Sono istituite quattro commissioni incaricate di provvedere alla organizzazione, la prima dell'esposizione internazionale delle arti figurative, la seconda della mostra internazionale di arte cinematografica, la terza della rassegna internazionale di musica contemporanea e la quarta della rassegna

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

internazionale del teatro di prosa, di cui alle lettere e), f) e g) dell'articolo 2.

La commissione per le arti figurative dura in carica due anni, le altre un anno. Ciascuna commissione è composta di 9 membri eletti dalle organizzazioni indicate alle lettere e) ed f) dell'articolo 10, mediante voto di tutti gli iscritti.

La prima commissione è composta di 3 membri eletti da ciascuno dei sindacati pittori, scultori e grafici indicati alla lettera e) dell'articolo 10, al di fuori dei propri iscritti. Le altre tre commissioni sono composte da 3 membri eletti al di fuori dei propri iscritti da ciascuna delle organizzazioni indicate alla lettera e) dell'articolo 10, nonché da tre critici o saggisti eletti da ciascuna delle organizzazioni indicate alla lettera f) dell'articolo 10, anche tra i propri iscritti. All'attuazione dei compiti previsti dalle lettere a), b), c), n), dell'articolo 2, provvede in modo continuativo una commissione composta dai 12 membri del Consiglio di amministrazione previsti dalle lettere e) ed f) dell'articolo 10, anche a mezzo di sottocommissioni da essa nominate tra i propri componenti.

Ciascuna commissione nomina il Presidente e il vice presidente tra i propri componenti.

Si applicano per le adunanze le norme dell'articolo 13, salvo quelle concernenti il bilancio preventivo e il conto consuntivo.

Art. 16.

Le commissioni hanno la responsabilità dell'indirizzo culturale ed artistico delle attività indicate alle lettere e), f), g) dell'articolo 2. Propongono al Consiglio d'amministrazione con motivata relazione il piano tecnico culturale per ogni manifestazione e la relativa assegnazione di fondi. Si avvalgono dell'opera degli uffici e dei servizi dell'Ente, e possono avvalersi altresì della collaborazione di esperti delle singole materie, sia italiani che stranieri.

Sulla base del piano approvato dal Consiglio ciascuna commissione redige i regolamenti particolari per le proprie manifestazioni, e provvede all'organizzazione e al-

l'ordinamento delle stesse, nonché agli inviti e alla selezione dei partecipanti alle manifestazioni e delle opere, tenendo conto anche delle indicazioni fornite dalle mostre e dai dibattiti locali indicati all'articolo 3.

Art. 17.

Le funzioni di Presidente e di membro del Consiglio di amministrazione sono gratuite e danno diritto al solo rimborso delle spese dovute all'esercizio delle funzioni. Ai membri delle commissioni è corrisposta una indennità diaria oltre il rimborso delle spese di viaggio.

Art. 18.

L'Ente ha un segretario generale e quattro direttori rispettivamente per ciascuna delle attività indicate alle lettere e), f) e g) dell'articolo 2, ed altri funzionari e dipendenti in proporzione alle sue esigenze.

I direttori delle mostre e delle rassegne hanno rapporto di lavoro a termine. Il segretario generale e gli altri funzionari e dipendenti sono impiegati in pianta organica, e assunti a seguito di pubblico concorso.

Il Consiglio d'amministrazione determina con apposito regolamento l'ordinamento degli uffici e dei servizi, l'organico del personale, le modalità dei concorsi, il trattamento economico di attività e di quiescenza, le attribuzioni del personale di ruolo dell'Ente, la consistenza numerica e il trattamento economico del personale avventizio, che è nominato dal Presidente in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio.

Il segretario generale partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di amministrazione, ed è l'organo esecutivo delle sue deliberazioni per quanto concerne la gestione generale dell'Ente.

I direttori sono nominati dal Consiglio di amministrazione per due anni, e possono essere riconfermati e revocati; partecipano senza diritto di voto alle riunioni delle rispettive commissioni indicate all'articolo 15, e provvedono all'esecuzione tecnica delle deliberazioni prese dal Consiglio d'ammi-

nistrazione e dalle commissioni per i singoli settori di attività.

Art. 19.

L'Ente provvede ai suoi compiti:

- a) con i redditi del suo patrimonio;
- b) con i contributi dello Stato determinati per legge;
- c) con i contributi del comune e della provincia di Venezia, determinati con deliberazione dei rispettivi Consigli;
- d) con i proventi di gestione;
- e) con eventuali contributi di altri enti.

Art. 20.

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre successivo.

L'esercizio comprende tutte le operazioni che si verificano durante il periodo cui esso si riferisce, e la relativa contabilità distingue le operazioni che riguardano la gestione del bilancio, da quelle che riguardano le variazioni dell'ammontare delle spese del patrimonio.

L'Ente deve tenere aggiornato un inventario di tutti i beni immobili di sua proprietà, nonché un elenco di tutti i titoli, atti, carte, scritture, relativi al patrimonio ed alla sua amministrazione.

L'inventario e l'elenco tengono distinte le singole attività dell'Ente.

Il riepilogo dell'inventario è allegato al bilancio di previsione ed al conto consuntivo.

Art. 21.

L'andamento finanziario e contabile dell'Ente è controllato da tre revisori dei conti, nominati rispettivamente dal Ministro del tesoro, dal Consiglio comunale e dal Consiglio provinciale di Venezia.

Con lo stesso decreto vengono nominati due revisori supplenti, rispettivamente designati dal Ministro del tesoro e dal Consiglio comunale di Venezia.

I revisori dei conti esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'esercizio e le scritture contabili relative alla gestione dell'Ente; controllano la conservazione del patrimonio dell'Ente e dei documenti relativi; vigilano sulla regolarità della riscossione delle entrate e della erogazione delle spese; effettuano, almeno una volta l'anno, verifiche di cassa.

I revisori riferiscono al Consiglio d'amministrazione sullo stato di previsione e sul rendiconto di gestione e su ogni altra questione che interessi la gestione finanziaria ed economica dell'Ente.

Essi intervengono alle sedute del Consiglio d'amministrazione con voto consultivo per quanto attiene alle questioni relative alla gestione finanziaria.

I revisori dei conti durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio d'amministrazione liquida ai revisori un compenso per l'opera da essi prestata.

Art. 22.

Il bilancio di previsione delle entrate e delle spese deve essere compilato entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce e presentato all'approvazione del Consiglio d'amministrazione entro il 15 novembre, dopo aver sentito il revisori dei conti.

Non oltre il 30 novembre successivo, il bilancio corredato dalle deliberazioni di approvazione del Consiglio d'amministrazione e dalle relazioni dei revisori dei conti, deve essere rimesso alla Corte dei conti.

Art. 23.

Il Presidente è tenuto a presentare il conto consuntivo al Consiglio di amministrazione entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il conto deve essere sottoposto, insieme con tutti i documenti giustificativi, all'esame preventivo dei revisori dei conti che de-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vono esprimere il loro parere entro il termine di un mese dalla consegna. Esso è trasmesso alla Corte dei conti entro 15 giorni dall'approvazione, unitamente alla deliberazione del Consiglio di amministrazione e alla relazione dei revisori dei conti.

Art. 24.

Le entrate e le spese di bilancio sono ripartite in spese generali e in singole gestioni per ogni settore in cui si esplica l'attività dell'Ente.

Tutte le entrate e le spese devono essere imputate ai relativi capitoli, nè è consentito il trasporto di fondi da un capitolo all'altro, se non dietro deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Gli avanzi di gestione sono accantonati per sopperire alle eventuali deficienze nei rispettivi capitoli degli esercizi futuri. Tali avanzi sono esenti da imposte e tasse di qualsiasi genere.

I servizi di cassa e bancari sono disimpegnati dalla Tesoreria municipale.

I mandati per essere esigibili devono portare la firma del Presidente e del direttore amministrativo:

Art. 25.

Entro il 30 giugno di ogni anno il Presidente deve sottoporre al Parlamento, e per esso alle Commissioni dell'istruzione della Camera e del Senato, il conto consuntivo dell'ultima gestione, il bilancio preventivo della gestione in corso, e una dettagliata relazione delle attività e delle iniziative dell'Ente.

La medesima relazione viene trasmessa alla Corte dei conti, al Ministro del tesoro,

nonchè al Consiglio comunale e al Consiglio provinciale di Venezia.

Art. 26.

L'Ente usufruisce per tutte le sue manifestazioni delle facilitazioni ferroviarie e doganali previste dalle norme legislative in vigore.

Durante il periodo delle manifestazioni dell'Ente vengono concesse riduzioni ferroviarie, nella misura e per la durata da stabilirsi di volta in volta dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

L'Ente è autorizzato a percepire sui biglietti a riduzione, le quote di cui al decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 359, convertito in legge 22 dicembre 1927, n. 2684.

Art. 27.

L'Ente è esente dalla imposta di ricchezza mobile.

Esso usufruisce della rappresentanza, del patrocinio in giudizio e della consulenza dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 28.

Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il Consiglio d'amministrazione dell'Ente provvederà al riordinamento degli uffici e dei servizi in base alle sue nuove esigenze, nonchè alla compilazione del regolamento di cui all'articolo 18.

Art. 29.

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni contrarie ed incompatibili con la presente legge.

DISEGNO DI LEGGE (n. 526)

D'INIZIAT. DEI SENATORI GIANQUINTO ED ALTRI

Norme per una sperimentazione creativa di una nuova « Biennale » di Venezia**Art. 1.**

Al fine di consentire una libera sperimentazione creativa di una struttura culturale democratica nuova nei contenuti e nelle forme, aperta a tutte le forze di reale rinnovamento della cultura e della società, la gestione dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia esposizione internazionale di arte » è affidata provvisoriamente al comune di Venezia.

Art. 2.

Tutte le strutture culturali, tecnico-culturali, edilizie, amministrative dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia » sono utilizzate per la sperimentazione che si attua mediante assemblee di dibattito e di lavoro, gruppi di studio e di ricerca, incontri, *stages* di specializzazione e di produzione artistico-culturale anche con la partecipazione attiva di organizzazioni di lavoratori, studenti, giovani e pubblico; nonchè mediante ogni altra attività diretta:

a) a promuovere l'incontro ed il dibattito per stabilire un nuovo rapporto tra cultura e società, e per la creazione di nuove strutture culturali realmente affrancate da condizionamenti di interessi industriali e mercantili;

b) ad offrire agli operatori di tutte le arti e soprattutto ai giovani, attraverso seminari, laboratori, gruppi creativi, scambi con l'estero, iniziative per produzioni libere da condizionamenti esterni ed aperte in ogni loro momento ad un libero rapporto col pubblico;

c) a organizzare in modo permanente a Venezia, anche a dimensioni internazionali,

esposizioni, proiezioni, audizioni, rappresentazioni, spettacoli, letture, conversazioni, dibattiti, trasmissioni radiofoniche e televisive per offrire completa informazione critica sulle arti contemporanee in tutto il mondo.

Le attività previste dal presente articolo non sono sottoposte a censura amministrativa.

Art. 3.

Hanno diritto di partecipare alle attività di cui al precedente articolo, in base a richiesta sia individuale che di organizzazioni:

1) operatori artistici e culturali italiani e stranieri anche nel campo dell'artigianato artistico;

2) studenti e docenti di accademie, di centri di formazione artistica, di università e di istituti universitari italiani e stranieri;

3) studiosi, critici, giornalisti, italiani e stranieri;

4) appartenenti a circoli culturali ed organizzazioni del tempo libero;

5) operai, contadini, tecnici, impiegati di fabbriche, di aziende di produzione industriale, agricola, terziaria che ne facciano richiesta individualmente o attraverso commissioni interne, sindacati o circoli.

Le richieste di partecipazione devono essere comunicate al sindaco di Venezia quale rappresentante dell'Ente autonomo. Il sindaco ne informa il Consiglio comunale.

Art. 4.

Le attività di cui all'articolo 2 sono decise dall'Assemblea dei partecipanti ai sensi dell'articolo 3.

Alla organizzazione ed alla esecuzione provvede e sovrintende un Comitato di direzione eletto dall'Assemblea e che sta in carica per il periodo di volta in volta stabilito dalla medesima.

Il Comitato di direzione presenta, entro il mese di settembre, al Consiglio comunale il progetto di bilancio preventivo approvato dalla Assemblea. La proposta ha efficacia vincolante.

Art. 5.

Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assemblea elegge un gruppo di lavoro il quale, sulla base della sperimentazione e dei dibattiti, entro due anni indicherà le linee generali e formulerà le proposte relative all'ordinamento della nuova struttura culturale-artistica permanente di Venezia.

Le proposte devono essere presentate al Parlamento, al Governo e al Consiglio comunale di Venezia.

Art. 6.

Il Governo italiano prenderà ogni opportuna iniziativa per concordare che i padiglioni stranieri partecipino alle attività sperimentatrici previste dalla presente legge.

Art. 7.

L'Ente autonomo « La Biennale di Venezia » è rappresentato dal sindaco di Venezia. Mantiene patrimonio, amministrazione e bilancio separati dal Comune.

Il Consiglio comunale delibera il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

Revisori dei conti sono gli stessi revisori dei conti del Comune e un rappresentante del Ministero del tesoro.

Art. 8.

I provvedimenti del Comune riguardanti la gestione dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia » che comportano spese sono soggetti al solo sindacato di legittimità, che viene esercitato da un Comitato di controllo composto dai membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa di Venezia e da uno dei due consiglieri di Prefet-

tura che ne fanno parte, designato dalla Giunta a maggioranza semplice.

Il Comitato di controllo è presieduto in turni di due mesi da ognuno dei suoi componenti.

Non è prescritta la pubblicazione dei provvedimenti all'albo pretorio. Essi devono essere inviati al Comitato di controllo entro cinque giorni dalla data di deliberazione. Il Comitato di controllo pronuncia l'annullamento a norma delle leggi vigenti entro quindici giorni dal ricevimento degli atti. Trascorso tale termine senza che l'annullamento sia stato pronunciato, il provvedimento diventa esecutivo.

Art. 9.

Il personale di ruolo e non di ruolo, in servizio nel momento della entrata in vigore della presente legge, conserva ad ogni effetto il proprio stato giuridico ed economico.

Art. 10.

L'Ente provvede ai suoi compiti:

- a) con i redditi del suo patrimonio;
- b) con i proventi di gestione;
- c) con i contributi del comune di Venezia, dell'Amministrazione provinciale e dell'Amministrazione regionale;
- d) con erogazioni di enti e privati;
- e) mediante lo storno del tre per cento del contributo attribuito ai film ammessi alla programmazione obbligatoria a norma dell'articolo 7 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, che per il previsto periodo di cinque anni realizzino un incasso lordo semestrale superiore ai 50 milioni di lire.

Il prelievo del tre per cento viene effettuato sul contributo relativo all'incasso lordo oltre i cinquanta milioni semestrali.

Art. 11.

Sono abrogate le disposizioni contrarie o incompatibili con la presente legge.

NORME TRANSITORIE

Art. 12.

Per l'anno finanziario in corso la proposta di bilancio deve essere presentata entro due mesi dalla entrata in vigore della pre-

sente legge, ed il bilancio deve essere approvato dal Consiglio comunale entro il mese successivo.

Il comune di Venezia è autorizzato ad anticipare senza interessi i mezzi finanziari necessari per la gestione dell'Ente sino al momento in cui diverrà operante il finanziamento previsto dall'articolo 10.

DISEGNO DI LEGGE (n. 576)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CARON ED ALTRI

**Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo
« La Biennale di Venezia »****Art. 1.**

La Biennale di Venezia — Esposizione internazionale d'arte, fondata dal comune di Venezia nell'anno 1895, eretta in Ente autonomo con regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 33, convertito in legge 17 aprile 1930, n. 504, e successive modificazioni — assume la denominazione di Ente autonomo la Biennale di Venezia. Esso ha personalità giuridica di ente di diritto pubblico ed ha sede in Venezia.

L'Ente è un istituto di cultura artistico internazionale e ha lo scopo di offrire ogni documentazione e comunicazione sulle arti con particolare riferimento a quelle figurative, al cinema, al teatro e alla musica in tutto il mondo, assicurando con la libertà di idee e di espressioni una continua informazione e discussione sui problemi della cultura artistica contemporanea.

Art. 2.

L'Ente ha il compito di:

a) provvedere all'organizzazione ed alla gestione dell'Esposizione biennale internazionale delle arti figurative;

b) provvedere all'organizzazione ed alla gestione della Mostra internazionale di arte cinematografica e delle manifestazioni ad essa connesse;

c) provvedere all'organizzazione ed alla gestione delle manifestazioni internazionali d'arte musicale;

d) provvedere all'organizzazione ed alla gestione delle manifestazioni internazionali d'arte teatrale;

e) provvedere all'organizzazione ed alla gestione di altre manifestazioni internazionali d'arte relative ai settori che l'Ente ritenga opportuno curare, con particolare riferimento a quelli che non siano oggetto di analoghe manifestazioni in Italia;

f) organizzare all'estero mostre d'arte figurativa contemporanea italiana e curare la partecipazione di artisti italiani alle mostre d'arte figurative contemporanee organizzate in altri paesi;

g) provvedere al funzionamento ed all'incremento della biblioteca, dell'archivio storico delle arti contemporanee;

h) promuovere ed organizzare ogni altra manifestazione di carattere culturale ed artistico anche in collaborazione con altri enti e istituti nazionali ed internazionali, che svolgono attività parallele.

Art. 3.

L'organizzazione delle manifestazioni artistiche e dei concorsi, nonchè l'ammissione delle opere, sono disciplinati da appositi regolamenti, emanati dal Consiglio direttivo su proposta delle Commissioni tecniche di cui al successivo articolo 18.

Art. 4.

Le manifestazioni promosse dalla Biennale hanno sede permanente in Venezia, salvo le eccezioni previste dall'articolo 2 lettere f) e h), negli edifici di proprietà dell'Ente e negli altri edifici all'uopo destinati e da destinarsi, di proprietà del comune di Venezia o di terzi, e da questi ceduti in uso anche temporaneo alla Biennale.

Il Comune provvede, a proprie spese ed a mezzo dei propri organi tecnici, alla conservazione ed alla manutenzione degli immobili di sua proprietà e sono a suo carico le relative imposte sui terreni e fabbricati.

Il Comune è tenuto inoltre ad anticipare alla Biennale, per il normale servizio di cassa, somme fino alla concorrenza massima di lire 50 milioni all'anno, senza corrispondenza di interessi.

Art. 5.

Il patrimonio dell'Ente è costituito dai beni mobili ed immobili di cui l'Ente autonomo la Biennale di Venezia è proprietario al momento dell'entrata in vigore della presente legge, nonchè dei lasciti, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere destinati da enti o privati a incremento del patrimonio stesso.

Art. 6.

L'Ente provvede ai suoi compiti con:

- a) i redditi del suo patrimonio;
- b) il contributo ordinario dello Stato stanziato annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del turismo e dello spettacolo a partire dall'esercizio finanziario 1968;
- c) i contributi ordinari annuali del comune e della provincia di Venezia e dell'Ente regione quando costituito;
- d) eventuali contributi straordinari dello Stato, del comune e della provincia di Venezia e dell'Ente regione;
- e) i proventi di gestione;
- f) eventuali contributi ed assegnazioni di enti e privati;
- g) eventuali contributi ed assegnazioni di Stati, enti e privati stranieri sul cui accoglimento si siano pronunciati favorevolmente il Consiglio direttivo, di cui al successivo articolo 10, e la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 7.

Sono organi istituzionali dell'Ente: il Presidente, il Consiglio direttivo, il Collegio dei sindaci.

Art. 8.

L'Ente autonomo la Biennale di Venezia è diretto ed amministrato dal Presidente e dal Consiglio direttivo.

Presidente e membri del Consiglio sono personalità della cultura e dell'arte e vengono nominati con decreto del Presidente della Repubblica. È membro di diritto del Consiglio direttivo il Sindaco di Venezia, che assume la vice presidenza dell'Ente.

Il Presidente è nominato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo e scelto in una rosa di nomi indicati dal Consiglio comunale di Venezia.

Art. 9.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente e ne promuove le attività.

Convoca e presiede il Consiglio direttivo; vigila sull'applicazione dello statuto e sul rispetto delle diverse competenze degli organi statutari; dispone per la preparazione della relazione sull'attività dell'Ente, del bilancio preventivo e del rendiconto, e ne cura la pubblicazione e la trasmissione statutaria; firma gli atti e i contratti congiuntamente al Direttore amministrativo; promuove gli atti conservativi dell'Ente; sta in giudizio come attore e come convenuto; cura l'osservanza dei regolamenti; esercita le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge e dai regolamenti.

Art. 10.

Il Consiglio direttivo è composto da:

- a) il presidente dell'Ente;
- b) il Sindaco di Venezia, vice presidente;
- c) un membro designato dal Ministro della pubblica istruzione;
- d) un membro designato dal Ministro del turismo e dello spettacolo;
- e) un membro designato dal Ministro degli affari esteri;
- f) un membro designato dal Consiglio comunale di Venezia;
- g) un membro designato dal Consiglio provinciale di Venezia;

h) un membro designato dall'Ente regione, quando costituito;

i) sei membri cooptati a maggioranza dai precedenti alla loro prima riunione, con particolare riguardo per le competenze non od inadeguatamente rappresentate, e scelti in una lista di nomi indicati dalle associazioni sindacali e professionali.

I membri di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *h)*, sono scelti fra pittori, scultori, autori del cinema, del teatro e della musica, critici e storici d'arte ed esperti nelle materie artistiche di competenza della Biennale.

Le designazioni del Consiglio comunale per la nomina del Presidente dell'Ente devono essere presentate al Presidente del Consiglio dei ministri almeno due mesi prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo.

Le designazioni dei Ministri della pubblica istruzione, del turismo e dello spettacolo e degli affari esteri, degli Enti locali e dell'Ente regione devono pervenire almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo al Presidente del Consiglio dei ministri, che entro i termini di scadenza del mandato degli organi direttivi dell'Ente, propone al Presidente della Repubblica la nomina del Presidente e del Consiglio direttivo.

Le indicazioni, di cui alla lettera *i)*, devono pervenire al Presidente dell'Ente due mesi prima della scadenza degli organi direttivi. Entro un mese dal suo insediamento il Presidente dell'Ente provvede a trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri i nomi dei sei membri cooptati per l'emissione del decreto di nomina.

In ogni caso l'insediamento degli organi istituzionali dell'Ente deve aver luogo entro il termine di scadenza del mandato.

Art. 11.

Il Consiglio direttivo è l'organo deliberante e formativo della volontà dell'Ente; esso fissa le direttive per la realizzazione dei programmi di attività istituzionali con motivata relazione.

Il Consiglio delibera relativamente:

a) al piano quadriennale di attività e al bilancio annuale preventivo e consuntivo;

b) alla ripartizione ed alla spesa dei contributi, nonchè dei redditi e dei proventi, attribuendoli secondo le esigenze anno per anno necessarie allo svolgimento delle attività programmate e svolte;

c) alla destinazione dei beni e delle attività patrimoniali;

d) agli acquisti, alle transazioni ed alienazioni ed ai contratti in genere;

e) alla accettazione dei lasciti, donazioni e legati;

f) alle azioni da promuovere e da sostenere in giudizio, in generale, a tutti gli atti economici e giuridici interessanti l'Ente, i suoi compiti, la sua organizzazione, le sue attività;

g) all'approvazione dei programmi e dei regolamenti delle mostre e delle manifestazioni;

h) alla nomina ed alla revoca del Segretario generale e dei direttori di cui al successivo articolo 15;

i) alla nomina ed alla revoca delle commissioni tecniche di cui al successivo articolo 18;

l) alla nomina delle commissioni previste dai regolamenti delle mostre e manifestazioni, sentiti i rispettivi direttori;

m) alla nomina delle giurie, eventualmente previste dai singoli regolamenti;

n) ai rimborsi spettanti ai membri del Consiglio direttivo ed agli emolumenti da corrispondere ai membri del Collegio dei sindaci, ai componenti delle Commissioni e giurie ed agli esperti aventi incarichi da parte dell'Ente;

o) agli eventuali conflitti di competenza;

p) alla regolamentazione dei servizi e degli uffici dell'Ente, all'assunzione di tutti i dipendenti, sia in pianta stabile per pubblico concorso nazionale, sia avventizi o con contratto a termine, nonchè al loro stato giuridico ed economico;

q) ai rapporti con le Nazioni, che partecipano alle manifestazioni dell'Ente ed in particolare con quelle partecipanti all'Esposizione internazionale d'arte in propri padiglioni secondo i contratti e le convenzioni stipulati o da stipulare e da rivedere, in coerenza con le finalità, le attività, i programmi e l'incremento dell'Ente;

r) a iniziative culturali e artistiche, che possono essere proposte da persone, gruppi, enti, istituzioni e associazioni con la presentazione di progetti elaborati di mostre e di manifestazioni di carattere storico, retrospettivo o attuale, sulle quali il Consiglio direttivo dell'Ente è tenuto a pronunciarsi con motivata relazione, sentiti gli organi tecnici di cui ai successivi articoli 17 e 18.

Art. 12.

Il Presidente ed i membri del Consiglio direttivo durano in carica per un quadriennio e non possono essere immediatamente riconfermati. Nel caso di vacanza nel corso del quadriennio si provvede alla sostituzione entro 30 giorni dalla vacanza con le stesse modalità previste dalla presente legge ed i nuovi membri nominati durano in carica per il periodo di tempo in cui sarebbero rimasti i membri sostituiti.

Le funzioni di Presidente e di membro del Consiglio direttivo sono gratuite ed hanno diritto al solo rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle funzioni.

Art. 13.

Il Consiglio direttivo è convocato almeno quattro volte all'anno; una di tali riunioni è riservata all'esame del consuntivo. Può inoltre essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, e quando almeno un terzo dei suoi membri lo richieda per iscritto.

Entro 60 giorni dalla data di insediamento il Consiglio direttivo provvederà a redigere un piano di massima per l'attività del quadriennio di nomina che dovrà essere approvato con le stesse modalità del bilancio

preventivo annuale, sentiti il Segretario generale, i direttori e i conservatori, di cui all'articolo 15.

L'invito alle sedute deve essere diramato 10 giorni prima di quello fissato per la convocazione, salvo i casi di particolare urgenza in cui può anche farsi 48 ore prima, e deve contenere l'elenco delle materie da trattare.

Le adunanze del Consiglio direttivo sono valide con l'intervento dei due terzi dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio sono valide a maggioranza di voti fatta eccezione per la nomina e la revoca del Segretario generale e dei direttori per i quali occorre la maggioranza assoluta.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle adunanze del Consiglio direttivo, a cura del Segretario generale dell'Ente, sono redatti verbali convalidati dalla firma del Presidente dopo l'approvazione.

Art. 14.

L'Ente autonomo la Biennale di Venezia ha un collegio di sindaci nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Collegio esercita il controllo sugli atti amministrativi e finanziari dell'Ente ed è composto di 5 membri effettivi designati:

uno dal Ministro del tesoro con funzioni di Presidente;

uno dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;

uno dal Ministro della pubblica istruzione;

uno dal Ministro del turismo e dello spettacolo;

uno dal Consiglio comunale di Venezia;

e di due membri supplenti designati:

uno dal Ministro della pubblica istruzione;

uno dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

Il Collegio esamina i bilanci preventivi ed i conti consuntivi dei singoli esercizi e le scritture contabili relativi alla gestione dell'Ente, controlla la conservazione del patrimonio e dei documenti relativi, vigila sulla regolarità della riscossione delle entrate e della erogazione delle spese, effettua verifiche inventariali e di cassa riferendone al Consiglio direttivo.

Il Collegio redige ogni anno, entro il 30 aprile, la propria relazione amministrativa e finanziaria, che viene presentata al Consiglio direttivo e resa pubblica.

I membri del Collegio durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati. Al termine di ogni esercizio finanziario spetta loro un rimborso delle spese ed una retribuzione per l'opera prestata stabilita dal Consiglio direttivo. I membri del Collegio assistono alle sedute del Consiglio direttivo.

Art. 15.

L'Ente autonomo la Biennale di Venezia ha un Segretario generale, quattro Direttori, rispettivamente, per i settori delle arti figurative, di arte cinematografica, d'arte musicale e d'arte teatrale, un Conservatore dell'archivio storico delle arti contemporanee ed un Conservatore della fototeca, della cineteca e della discoteca, un capo Ufficio stampa, un Direttore amministrativo ed altri funzionari e dipendenti secondo le esigenze.

Qualora l'Ente deliberi, ai sensi della lettera c) dell'articolo 2 la organizzazione di nuove manifestazioni può, per ognuna di queste, nominare un direttore.

Il Segretario generale ed i quattro Direttori hanno rapporti di lavoro a termine.

Il Conservatore dell'archivio storico delle arti contemporanee ed il Conservatore per la fototeca, la cineteca e la discoteca, il Capo dell'ufficio stampa e il Direttore amministrativo sono impiegati in pianta organica e la loro assunzione in carica si consegue come previsto dall'articolo 37.

Art. 16.

Il Segretario generale è un cittadino italiano che abbia particolare competenza nei settori di attività della Biennale e capacità organizzativa e tecnica.

È nominato dal Consiglio direttivo, dura in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo stesso e può essere confermato nell'incarico, dal quale decade per dimissioni o revoca motivata del Consiglio.

Il Segretario generale deve risiedere a Venezia per la durata dell'incarico.

Le funzioni di Segretario generale non sono compatibili con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi ente pubblico o privato o con altro impiego o attività professionale privata. I dipendenti dello Stato o di enti pubblici vengono collocati in aspettativa senza assegni. A decorrere dalla data di collocamento in aspettativa, il Segretario generale è tenuto a versare all'amministrazione di appartenenza l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge.

Il Segretario generale ha la responsabilità della esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo per quanto concerne la gestione generale dell'Ente. Ha il compito di coordinare tutte le attività e le manifestazioni dell'Ente conformemente alle direttive generali formulate dal Consiglio direttivo e di assicurare la direzione e la funzionalità tecnica degli uffici e dei servizi dell'Ente.

Partecipa con funzioni di Segretario e con voto consultivo alle riunioni del Consiglio direttivo.

Art. 17.

I Direttori di cui al precedente articolo 15 devono essere cittadini italiani particolarmente competenti nel loro specifico settore.

Sono nominati dal Consiglio direttivo con contratto a termine per un periodo di due anni e possono essere confermati nell'incarico dal quale decadono per dimissioni o per revoca motivata dal Consiglio.

Devono risiedere a Venezia nel periodo in cui sono organizzate le manifestazioni del loro settore.

I Direttori sono responsabili della preparazione e dello svolgimento delle attività e delle manifestazioni del settore loro affidato nell'ambito del programma stabilito dal Consiglio direttivo.

Partecipano con voto consultivo alle riunioni del Consiglio direttivo nelle quali sono trattati problemi concernenti la elaborazione del programma delle singole manifestazioni e le questioni relative al loro coordinamento.

Si applicano ai direttori le norme sulle incompatibilità dettate per il Segretario generale nel precedente articolo 16.

Art. 18.

All'impostazione dei programmi delle attività e delle manifestazioni della Biennale e alla loro organizzazione partecipano Commissioni tecniche di esperti, nominate dal Consiglio direttivo per ciascun settore.

Ciascuna Commissione è composta da un massimo di 5 membri esperti nelle relative materie e dal Direttore del settore che le convoca e le presiede.

Le Commissioni durano in carica due anni e i loro membri non possono essere immediatamente riconfermati.

Art. 19.

La Biennale può avvalersi anche della collaborazione, sia sotto forma collegiale che individuale, di esperti delle singole materie, tanto italiani quanto stranieri, imputandone le spese ai relativi capitoli del bilancio di previsione. La nomina viene effettuata su proposta del Direttore competente, dal Consiglio direttivo che stabilisce anche i limiti del mandato da affidare a tali esperti.

Art. 20.

Le riunioni del Consiglio direttivo e delle Commissioni tecniche hanno luogo normal-

mente a Venezia, presso la sede della Biennale.

Art. 21.

Il Direttore amministrativo è capo del personale dell'Ente. Provvede alla conservazione di quanto costituisca il patrimonio dell'Ente, alle ordinazioni di incasso che per qualsiasi titolo siano devolute all'Ente; emette, dietro disposizioni del Presidente, gli ordini di pagamento e compie tutte quelle operazioni che si rendano necessarie per il normale servizio di gestione e di cassa; esercita le altre mansioni che gli sono assegnate dal regolamento nonchè quelle che gli sono affidate dal Presidente e dal Segretario generale.

Art. 22.

L'Ente ha una biblioteca, un archivio storico delle arti contemporanee, diretti da un conservatore, e una fototeca, una cineteca e una discoteca dirette da altro conservatore.

I conservatori di cui all'articolo 15, dovranno risiedere a Venezia e le loro funzioni non sono compatibili con la qualifica di funzionario o di impiegato dello Stato o di qualsiasi altro Ente pubblico e privato.

Art. 23.

L'anno finanziario della Biennale ha inizio il primo di gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'esercizio dell'anno finanziario comprende tutte le operazioni che si verificano durante il periodo cui esso si riferisce e la relativa contabilità distingue le operazioni che riguardano la gestione del bilancio, da quelle che riguardano le variazioni dell'ammontare delle spese di patrimonio.

La Biennale deve tenere aggiornato un inventario di tutti i beni mobili ed immobili di sua proprietà, nonchè un elenco di tutti i titoli, atti, carte, scritture relativi al patrimonio ed alla sua amministrazione.

Art. 24.

Le entrate e le spese di bilancio sono ripartite in spese generali e in singole gestioni per ogni settore in cui si esplica l'attività della Biennale.

Tutte le entrate e le spese devono essere imputate ai relativi capitoli. Il Consiglio direttivo può deliberare, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti e con decisione motivata da esigenze funzionali derivanti dalla realizzazione del piano di massima quadriennale e dei piani annuali delle attività e manifestazioni, trasferimenti di fondi da una gestione all'altra e da un capitolo all'altro.

Art. 25.

Gli avanzi di gestione, al netto delle somme eventualmente necessarie per la copertura dei disavanzi di precedenti esercizi sono accantonati per sopperire alle eventuali deficienze di bilanci degli esercizi futuri dell'Ente. Tali avanzi sono esenti da imposte e tasse di qualsiasi genere.

Art. 26.

La vigilanza nei confronti dell'Ente limitatamente al controllo sulla legittimità degli atti e sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti, è esercitata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con il concorso dei Ministri della pubblica istruzione, del turismo e dello spettacolo, del tesoro e degli affari esteri per quanto di rispettiva competenza.

Art. 27.

Il bilancio di previsione deve essere deliberato dal Consiglio direttivo entro il primo novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

Non oltre il 15 novembre successivo, detto bilancio, corredato della deliberazione del Consiglio direttivo e della relazione del Col-

legio dei sindaci, deve essere rimesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della pubblica istruzione, del turismo e dello spettacolo e del tesoro.

Art. 28.

Il Presidente rende il conto consuntivo al Consiglio direttivo entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il conto consuntivo deve essere deliberato dal Consiglio direttivo entro il 15 maggio dell'anno successivo a quello di cui si riferisce. Non oltre il 30 maggio successivo detto conto, corredato dalla deliberazione del Consiglio direttivo e dalla relazione del Collegio dei sindaci, deve essere inviato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai Ministri della pubblica istruzione, del turismo e dello spettacolo e del tesoro e al Consiglio comunale, nonchè alla Corte dei conti.

Art. 29.

Il servizio di Cassa dell'Ente sarà affidato alla tesoreria comunale di Venezia o ad una delle aziende di credito prescelta dal Consiglio direttivo tra quelle indicate nell'articolo 5 del regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933.

I mandati, per essere esigibili, devono portare la firma congiunta del Presidente e del Direttore amministrativo.

Art. 30.

La liquidazione dei diritti erariali sui proventi delle manifestazioni organizzate dall'Ente ove non sia applicabile il disposto dell'articolo 1 del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1027, viene effettuata in somma fissa secondo le norme che saranno emanate con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 31.

La Biennale di Venezia, senza necessità di speciali autorizzazioni, è ammessa ad usufruire per tutte le sue manifestazioni delle facilitazioni ferroviarie e doganali previste dalle vigenti disposizioni legislative.

Durante il periodo nel quale sono indette da parte della Biennale di Venezia le manifestazioni previste dalla presente legge, vengono concesse riduzioni ferroviarie nella misura e per la durata da stabilirsi di volta in volta dal Ministero dei trasporti.

La Biennale di Venezia è autorizzata a percepire sui biglietti a riduzione la quota di cui al regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 359, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2684.

Art. 32.

La Biennale è esente in via permanente dall'imposta di ricchezza mobile categoria B, nonchè dall'imposta sui fabbricati.

È inoltre equiparata, ai fini delle imposte dirette sugli affari, alle Amministrazioni dello Stato.

Art. 33.

I padiglioni appartenenti a Stati stranieri o ad Enti ed istituti stranieri o ad organizzazioni internazionali, nell'ambito dell'Ente autonomo la Biennale di Venezia, sono esenti da ogni tributo erariale diretto o indiretto, ad eccezione di quelli che rappresentano il corrispettivo di un servizio.

Tali agevolazioni sono subordinate alle condizioni di reciprocità nei confronti di quegli Stati in cui sussistano istituzioni analoghe all'Ente autonomo la Biennale di Venezia. Tale reciprocità non è richiesta quando si tratti di padiglioni appartenenti ad organizzazioni internazionali.

Le agevolazioni di cui al presente articolo decorrono dal 1° gennaio 1969.

Art. 34.

Le opere presentate nelle proiezioni pubbliche e private, effettuate nell'ambito della Mostra internazionale di arte cinematografica sono esenti dal visto di censura, tenuto conto del divieto ai minori di 18 anni.

Art. 35.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie ed incompatibili con la presente legge.

Art. 36.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

NORME TRANSITORIE

Art. 37.

Con apposito regolamento il Consiglio direttivo dell'Ente entro e non oltre quattro mesi dal suo insediamento a norma della presente legge, determina l'ordinamento degli uffici, dei servizi e l'organico del personale; le modalità di assunzione, il trattamento economico di attività e di quiescenza, le attribuzioni del personale di ruolo e la consistenza numerica, le attribuzioni ed il trattamento economico del personale avventizio.

Per la formulazione del regolamento, il Consiglio direttivo si avvale del Collegio dei sindaci di cui al precedente articolo 14.

Il regolamento è approvato, sentito il parere della Sezione della Corte dei conti di cui all'articolo 9 della legge 21 marzo 1958, n. 259, dal Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo entro il termine massimo di otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nella prima attuazione della presente legge e non oltre il quarto mese dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del regolamento, il personale di ruolo e non di ruolo in servizio, assunto anteriormente al 1° gennaio 1967 viene inquadrato, anche se sprovvisto dei requisiti di età e dei titoli di studio, nei posti previsti dalle tabelle annesse al regolamento stesso.

Al personale non di ruolo di cui al precedente comma si applicano i benefici previsti dall'articolo 21 del regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971.

Art. 38.

Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio comunale di Venezia provvederà a presentare al Presiden-

te del Consiglio dei ministri la rosa di nomi per la scelta del Presidente dell'Ente.

Entro lo stesso termine gli Enti locali ed i Ministri della pubblica istruzione, del turismo e dello spettacolo e degli affari esteri provvederanno a trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri le loro designazioni per il Consiglio direttivo.

Il decreto di nomina del Presidente del Consiglio direttivo dovrà essere emesso entro un mese dalle avvenute designazioni.

Entro un mese dal suo insediamento dovranno pervenire al Presidente dell'Ente le indicazioni delle Associazioni, Enti e Istituzioni di cui alla lettera i) del precedente articolo 10.

In mancanza di tali designazioni il Consiglio direttivo potrà procedere autonomamente alla scelta.